

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

19° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	6
6ª - Finanze e tesoro	»	11
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	15
11ª - Lavoro	»	22
12ª - Igiene e sanità	»	40
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	46

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici)	Pag.	3
---	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	55
--------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri	Pag.	57
11ª - Lavoro - Pareri	»	65

CONVOCAZIONI	Pag.	66
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario per le poste e telecomunicazioni Marano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(525) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 1ª Commissione PERLINGIERI ricorda che, già in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 252, che l'attuale provvedimento reitera, fu sollevata la questione della opportunità di procedere ad una ampia abrogazione delle norme che hanno stabilito tutta una serie di controlli e verifiche per le imprese editoriali e di attribuire al Garante per la radiodiffusione e l'editoria la competenza a determinare i criteri per la trasmissione degli atti e dei documenti necessari all'attività di controllo. In effetti, appare discutibile che sia lo stesso Garante a fissare i criteri della propria attività, compito che invece dovrebbe essere principalmente della legge.

Esprime, inoltre, talune perplessità su una impostazione legislativa volta a semplificare in modo generalizzato gli oneri di comunicazione a carico delle imprese. È evidente, infatti, che mentre per le piccole imprese gli obblighi residui appaiono comunque estremamente onerosi, per le grandi imprese si potrebbe verificare un eccesso di semplificazione a scapito della efficacia dell'azione di controllo.

Si sofferma, inoltre, sulla formulazione degli articoli 6, 7 e 8 per avanzare critiche in ordine alla tecnica legislativa ivi utilizzata. In particolare, la generica abrogazione prevista al comma 2 dell'articolo 6, seppur altre volte utilizzata, costituisce uno strumento che non facilita la

individuazione delle norme effettivamente vigenti. L'articolo 7, poi, contiene riferimenti inutilmente complessi alla normativa comunitaria, con il risultato di determinare indubbi ostacoli interpretativi. Quanto all'articolo 8, rileva come l'utilizzazione della proroga dei termini dovrebbe essere superata attraverso un modo di legiferare che tenesse conto, sin dall'inizio, dei tempi effettivamente necessari.

Il relatore per l'8ª Commissione, senatore DE CORATO, osserva che il settore della editoria e della radiodiffusione è da tempo al centro di un ampio dibattito in vista di un intervento legislativo di riforma della legge Mammi.

Recentemente, è stata da più parti lamentata la situazione insostenibile derivante dal mancato rilascio delle concessioni e vengono, dagli operatori del settore, richieste di modifica della normativa vigente.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel decreto in esame, fa presente che l'Unione stampa periodica italiana (USPI) ha chiesto l'esonero dagli obblighi previsti nella normativa vigente (o quanto meno la sottoposizione ad oneri semplificati) per le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi fini di lucro e le imprese editrici di una sola pubblicazione periodica (riviste, queste, che in molti casi hanno carattere culturale e non possono certo determinare posizioni determinanti sul mercato editoriale).

Ricorda poi che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge n. 422 del 1993, impone, come requisito essenziale per il rilascio ed il mantenimento delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione, all'ufficio del Garante, del bilancio e dei relativi allegati.

In forza di tale norma, sul finire del 1993, sono affluiti all'ufficio del Garante ben 1.515 bilanci di emittenti radiotelevisive, che si aggiungevano a quelli già pervenuti entro il 31 luglio 1993. Data la quantità dei bilanci, è presumibile che le operazioni di controllo si siano risolte nel mero riscontro formale dell'adempimento dell'inoltro e nella semplice verifica della completezza degli allegati.

Pertanto, lo stesso Garante ha rilevato che gli adempimenti in questione risultano uno strumento ridondante anche ai fini dell'esercizio della funzione *antitrust*, propria del suo ufficio.

D'altra parte, era da tempo allo studio, in sede governativa, una revisione della normativa vigente per pervenire ad una semplificazione attraverso la redazione di un modello unico di bilancio, adeguato alle direttive comunitarie.

In tale ottica, il nuovo articolo 3423 del Codice civile prescrive la redazione del bilancio di esercizio quale documento unitario composto da tre parti fra loro inscindibili: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. La nota integrativa costituisce una parte non separabile dal documento bilancio e fornisce l'illustrazione delle poste più sintetiche di detto documento, nonché informazioni aggiuntive.

Inoltre, l'articolo 2428 del Codice civile, riprende in parte le disposizioni precedentemente previste per la relazione degli amministratori: devono quindi essere fornite indicazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione nel suo complesso, nonché sulla sua prevedibile evoluzione.

In sostanza, la nota integrativa consente di ottemperare ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità informativa in tutti i casi in cui la

rappresentazione economico-patrimoniale non è sufficiente a rendere visibile la verità sostanziale delle norme di legge sulla redazione del bilancio. In proposito, ricorda che i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri hanno approvato il principio contabile n. 11 (concernente le finalità e i postulati del bilancio di esercizio) e il principio contabile n. 12 (riguardante composizione e schemi del bilancio di esercizio); il relatore De Corato riterrebbe utile una audizione illustrativa di questi principi dei rappresentanti dei predetti organi consiliari.

Ricorda poi che il vero scopo della contabilità risiede nella rilevazione quantitativa e qualitativa dei fenomeni aziendali per rendere possibile i controlli sulle attività esercitate. Per poter operare una rilevazione corretta dei dati ai fini della funzione *antitrust* propria dell'ufficio del Garante, è necessario basarsi sulla contabilità per attività. Il metodo di imputazione per attività consente infatti un quadro fedelissimo delle realtà societarie ai fini decisionali. Va anche sottolineato che un serio intento di più organica e funzionale disciplina del settore dell'editoria e della radiodiffusione non può prescindere dall'impiego di supporti magnetici per la elaborazione, il controllo e l'archivio dei dati. Al riguardo, risulta già introdotta, nel sistema legislativo italiano, la possibilità di conservare a mezzo immagini i documenti e le scritture contabili utili ai fini fiscali. Solo così sarà possibile acquisire notizie e dati specifici idonei ad una ricostruzione dei mercati di riferimento e all'individuazione e all'apprezzamento di situazioni di condizionamento e di influenza dominante di carattere non strutturale, nonché per uniformare i flussi informativi, prevedendone appropriata periodicità.

Conclude, auspicando che i lavori delle Commissioni riunite siano improntati alla ricerca di un largo consenso verso la predisposizione di suggerimenti emendativi migliorativi del testo in esame.

Il presidente CORASANITI, in merito all'opportunità di escludere dalla normativa in esame le editorie minori, fa presente che la esigenza in questione potrebbe già ritenersi soddisfatta dall'articolo 19 della legge n. 416 del 1981, che prevede forme di esonero per le riviste che pubblichino meno di dodici numeri l'anno.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il Ministro dei trasporti e della navigazione Fiori e i sottosegretari di Stato per la difesa Polli, per gli affari esteri Trantino e per le finanze Trevisanato.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 3^a Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO espone il contenuto del decreto-legge, diretto all'attuazione di misure sanzionatorie disposte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei confronti della Libia, nonché alla rimozione degli inconvenienti verificatisi nell'esecuzione delle misure di embargo relative ai paesi della ex Jugoslavia. Propone, infine, di riconoscere i presupposti e i requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore CASADEI MONTI segnala che l'articolo 6, concernente la missione umanitaria in Mozambico, è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Al riguardo il sottosegretario TRANTINO precisa che gli interventi considerati dall'articolo 6 sono stati nel frattempo prorogati, con apposito decreto-legge, su invito dell'ONU, fino al 30 ottobre 1994.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

(528) Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 8^a Commissione: parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore LA LOGGIA ribadisce l'esigenza di una motivazione esplicita, da parte del Ministro competente, circa le ragioni di necessità ed urgenza che hanno determinato l'emanazione del decreto-legge.

Il ministro FIORI precisa che l'articolo 1 semplifica le procedure per l'attuazione della fase preliminare dei progetti di alta velocità ferroviaria: l'istituto della conferenza dei servizi, previsto dalla legge n. 241 del 1990, infatti, era stato successivamente applicato, dalla legge n. 385 del 1990, in forma piuttosto complessa alla realizzazione di opere ferroviarie. Con la norma in esame si estende a tali fattispecie, in particolare all'alta velocità, la procedura semplificata di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della citata legge n. 241, introdotto con la legge n. 537 del 1993. Vi sono alcuni casi, infatti, come quello della Toscana e dell'Emilia Romagna, in cui la conferenza dei servizi si protrae da quasi un anno, a fronte di un termine previsto di novanta giorni. Il provvedimento, pertanto, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle comunità interessate, si propone di risolvere un problema di giacenza di risorse finanziarie che altrimenti non potrebbero essere tempestivamente utilizzate. In proposito segnala che sulla società TAV grava una garanzia fidejussoria, per un valore di 190 miliardi di lire, concernente l'impatto ambientale delle opere da realizzare. Poichè il progetto di alta velocità è stato definito in base a determinazioni sia parlamentari che governative, e ha potenzialità assai positive anche sull'occupazione, stimate nell'ordine di 36 mila unità per i prossimi anni, occorre procedere tempestivamente alla realizzazione delle opere.

Quanto all'articolo 2, si tratta di dare attuazione ad altre opere nel settore ferroviario, per le quali sono già state impegnate cospicue risorse in fase di progettazione.

L'articolo 3, inoltre, provvede alla rapida ed efficace utilizzazione dei finanziamenti destinati al potenziamento dei collegamenti ferroviarie con l'area aeroportuale di Milano-Malpensa, nell'ambito di un progetto cofinanziato dagli organismi comunitari.

L'urgenza del decreto-legge, pertanto, si riconosce nella necessità di rendere immediatamente disponibili le ingenti risorse già destinate ai diversi progetti di cui si tratta.

Il presidente CORASANITI ricorda che nella seduta del 5 luglio, sono state avanzate perplessità circa l'opportunità di un intervento d'urgenza a favore dell'alta velocità ferroviaria, che risulterebbe esclusa dalle corrispondenti disposizioni della legge finanziaria per il 1994. Al riguardo, peraltro, osserva che l'articolo 4, comma 2, della predetta legge finanziaria, si riferisce esplicitamente alla velocizzazione del trasporto ferroviario. Ricorda, inoltre, che da parte di alcuni commissari è stata sottolineata la disomogeneità delle norme attinenti il sistema aeroportuale di Milano-Malpensa.

Il ministro FIORI rileva che tutte le disposizioni del decreto-legge riguardano il settore del trasporto ferroviario e sono comunque rivolte al comune scopo di semplificare e accelerare le procedure, in modo da utilizzare le risorse già stanziare per i progetti da realizzare.

Il senatore PIERONI dissente dall'interpretazione resa dal PRESIDENTE circa l'articolo 4, comma 2, della legge finanziaria per il 1994: dalla lettera della norma e dai lavori preparatori si desume, infatti, che la velocizzazione del trasporto ferroviario è ben diversa dal progetto di alta velocità. In ogni caso, quest'ultimo deve essere realizzato, in base alla normativa vigente, nell'ambito di un contratto di programma tra la società concessionaria e il Ministero competente, che deve essere preventivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Poichè il contratto di programma di cui si tratta è ormai scaduto, occorre considerare i progetti di alta velocità nell'ambito del nuovo strumento convenzionale, che deve essere ancora definito.

Osserva, comunque, che i ritardi nelle conferenze dei servizi non sono imputabili agli enti locali, ma alla sostanziale inadeguatezza dei progetti.

Si sofferma poi sull'articolo 1 del decreto-legge, rilevando che in esso viene richiamata una normativa (l'articolo 7 della legge n. 385 del 1990) la cui efficacia è ormai decaduta in forza della sua stessa formulazione (comma 6). Trova illegittimo, pertanto, introdurre con un provvedimento d'urgenza una deroga al normale sistema delle competenze laddove l'applicazione della legislazione vigente avrebbe assicurato il medesimo risultato. Al riguardo solleva il dubbio che lo scopo della disposizione in esame sia esclusivamente quello di riconoscere in un testo legislativo la società T.A.V., i cui progetti suscitano le più gravi perplessità. Segnala, in proposito, che tale società assume la gestione delle opere con un rischio assai limitato, essendo previsto un intervento di garanzia da parte dello Stato in caso di insuccesso economico.

Il presidente CORASANITI si domanda se le considerazioni del senatore Pieroni, pur molto argomentate, non riguardino i profili di merito del provvedimento.

Il ministro FIORI ribadisce che l'articolo 7 della legge n. 385 del 1990 ha determinato notevoli inconvenienti applicativi, che l'articolo 1 del decreto-legge intende risolvere.

Il senatore PIERONI insiste nel sottolineare che il predetto articolo 7 non è più in vigore.

Il senatore VILLONE ritiene che il provvedimento non sia esente da notevoli problemi di tecnica legislativa nonchè da un vizio di eterogeneità. Sottolinea, inoltre, un profilo di manifesta incostituzionalità, e di conseguenza una carenza di presupposti di necessità ed urgenza, che motivano l'orientamento contrario della sua parte politica nella valutazione in corso. L'istituto della conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, infatti, ha un carattere generale e non deve essere necessariamente applicato a tutte le opere pubbliche: tale istituto si sovrappone al regime ordinario delle competenze amministrative, sostituisce

tuendo decisioni contestuali a determinazioni assunte in una serie temporale distinta. Il citato articolo 7 della legge n. 385 del 1990 introduceva una forma speciale di conferenza dei servizi, relativamente alle opere ferroviarie, assai più complessa di quella ordinaria in ragione dei rilevanti interessi ambientali, territoriali e delle comunità locali che sono implicati nei procedimenti in questione. La cessazione degli effetti del citato articolo 7 al 31 dicembre 1992 non costituisce in sé un grave problema, poichè esso potrebbe essere richiamato quale istituto al quale si intende apportare una deroga. Ciò che suscita il più grave dissenso, viceversa, è proprio l'estrema semplificazione dei procedimenti da seguire in materia, che consente al Governo di decidere in qualunque momento anche in opposizione alle ragioni sostenute dalle comunità locali interessate ed, eventualmente, da enti territoriali di notevoli dimensioni. L'intento di favorire un soggetto privato, come la T.A.V. S.p.A, rende ancora più grave l'intervento in questione, in palese contrasto con i principi di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, in quanto volto ad alterare senza sufficiente giustificazione il normale ordine delle competenze amministrative.

Il senatore ELLERO ritiene che la discussione in corso sia riferita piuttosto a questioni di merito che ai presupposti di costituzionalità. La finalità del provvedimento, d'altra parte, è tale da far ravvisare le ragioni di necessità e urgenza.

Il presidente CORASANITI ricorda che, secondo autorevoli opinioni, le finalità legittime dei decreti-legge sono quelle poste dallo stesso Governo nell'adozione del provvedimento, nei limiti delle norme costituzionali.

Il senatore GUERZONI condivide le opinioni del senatore Villone in ordine all'incostituzionalità dell'articolo 1. Invita poi il Governo ad una riflessione di natura politica circa l'opportunità di travolgere in modo drastico l'ordinario svolgimento dei procedimenti amministrativi in una materia particolarmente critica. Contesta, quindi, che la legge finanziaria per il 1994 si riferisca all'alta velocità, ricordando in proposito un ordine del giorno approvato a maggioranza dalla Camera dei deputati. Si rivolge al ministro Fiori affinché il Governo ritiri l'articolo 1, che interviene su una questione controversa, che anima le più gravi perplessità in molte comunità locali. Al riguardo riferisce che per il tratto tra Bologna e Modena vi sono ben dieci ipotesi di percorso da destinare ad alta velocità ferroviaria, tra le quali la società concessionaria non ha ancora scelto: poichè tale condizione è comune a molti altri casi, sarà virtualmente impossibile avviare in tempi brevi l'immediata attività dei cantieri. Ritiene, dunque, che non vi sia alcuna ragione d'urgenza nelle norme di cui all'articolo 1.

Trova ragionevoli, viceversa, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Il senatore PIERONI si associa all'invito rivolto al Governo dal senatore Guerzoni: ove non si rinunci all'articolo 1, comunque, il Gruppo Verdi-La Rete contrasterà le relative disposizioni nel modo più energico. Non ritiene che analoghe riserve, al contrario, possano manifestarsi sulle altre disposizioni del decreto-legge.

Il ministro FIORI rileva che la discussione sembra concentrarsi su un atteggiamento di favore o di contrarietà alla società T.A.V.: tale dibattito, del tutto legittimo e apprezzabile, ha però un contenuto eminentemente di merito. Quanto ai presupposti di costituzionalità, ritiene che siano sussistenti.

Per dichiarazione di voto contrario interviene quindi il senatore PIERONI, il quale contesta l'urgenza dell'articolo 1 a fronte di problemi progettuali non risolti. Richiama quindi il Governo e la stessa Commissione a rispettare in modo rigoroso le regole anche formali che devono essere seguite in una corretta legislazione. Nell'articolo 1, infatti, si riscontra una forzatura molto discutibile che manifesta i suoi effetti nella stessa sostanza normativa.

Il senatore VILLONE, nel chiedere il disconoscimento dei presupposti in relazione all'articolo 1, conferma le obiezioni di legittimità costituzionale, riferite ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e alle prerogative di autonomia degli enti territoriali e locali, che riverberano nell'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Il ministro FIORI dichiara di non comprendere le perplessità di ordine costituzionale esposte dal senatore Villone.

La Commissione, quindi, a maggioranza riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine all'articolo 1 del decreto-legge.

Con successiva deliberazione sono riconosciuti i presupposti di costituzionalità relativamente alla restante parte del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Trevisanato e per l'Interno Lo Jucco.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

In sede di articolo 1, il senatore CAVITELLI illustra l'emendamento 1.1, soppressivo del comma 3; l'emendamento è volto a superare l'ottica assistenzialistica sottesa a tali finanziamenti, i quali sono stati spesso utilizzati con modalità non del tutto corrette e per finalità che non sono state perfettamente chiarite dal Governo.

Il senatore VIGEVANI preannuncia il voto contrario sull'emendamento, rilevando che nel corso del tempo, tali finanziamenti si sono rivelati più produttivi, essendo anche mutato il contesto nel quale operano, ad esempio, le cooperative di Napoli.

Il senatore ROSSI ricorda che l'originaria finalità di tali finanziamenti era il sostegno all'occupazione e in tal senso occorre interpretare anche oggi il senso del comma 3; sottolineato poi che l'articolo 1 prevede numerose disposizioni atte a garantire i necessari strumenti di garanzia e di controllo nell'utilizzo di tali fondi, invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore CAPONE, associandosi all'invito del senatore Rossi, rileva che l'emendamento aggraverebbe la già precaria situazione occupa-

zionale delle zone beneficiarie, mentre vale la pena di ricordare il miglioramento che hanno registrato nel tempo le cooperative di Napoli grazie al sostegno del Governo.

Il senatore VENTUCCI, pur comprendendo le motivazioni addotte dai presentatori dell'emendamento, rileva che la disposizione in esame costituisce un atto di solidarietà che non è opportuno interrompere all'improvviso. Auspicando quindi per il futuro interventi organici che, riguardino l'intero territorio nazionale, esprime l'avviso di mantenere inalterato il testo del decreto-legge.

Il senatore PEDRIZZI, rilevando che in questo momento sarebbe inopportuno dare alla città di Napoli segnali di revoca di finanziamenti, peraltro in parte già erogati, dichiara comunque di condividere le osservazioni del Gruppo della Lega Nord, in quanto convinto che i posti di lavoro debbano essere creati da uno sviluppo realmente produttivo e non dall'erogazione di fondi assistenziali. Prospettando poi la presentazione di un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo a non emanare per il futuro disposizioni analoghe a quella in oggetto, si associa all'invito a ritirare l'emendamento 1.1.

Il relatore GUGLIERI si rimette alla Commissione, mentre il sottosegretario LO JUCCO giudica opportuno mantenere inalterato il testo del decreto-legge, trattandosi peraltro di somme previste nella legge finanziaria ed in parte già impegnate.

In sede di articolo 2, il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 2.1, volto a chiarire la ratio del comma 9, 2.2 al comma 13 e 2.3 al comma 14.

Il relatore GUGLIERI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2, mentre il sottosegretario LO JUCCO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.3, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 2.2.

In sede di articolo 3, il senatore PAINI illustra l'emendamento 3.1, volto a fornire una disciplina ai fini della tassazione ICIAP per alcuni operatori che svolgono attività di intermediazione nei settori assicurativo e finanziario, i quali oggi si trovano assoggettati alle tariffe corrispondenti a settori di attività non congrui, rimanendo con ciò fortemente penalizzati.

Il senatore VIGEVANI prospetta l'opportunità di precisare la dizione utilizzata nell'emendamento al fine di non rischiare di avvantaggiare anche operatori non marginali.

Si associa il presidente FAVILLA.

Il relatore GUGLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento, sottolineando che comunque l'applicazione della tariffa sarà preceduta da una concreta valutazione dell'attività da parte dell'Amministrazione.

Il sottosegretario TREVISANATO esprime invece parere contrario, in considerazione sia del rischio di ampliare la portata del beneficio, sia della riduzione di gettito cui l'emendamento darebbe luogo, sia infine, perchè la modifica, così come proposta, non appare congrua con la logica sistematica che caratterizza la disciplina fiscale dell'ICIAP.

Il presidente FAVILLA fa presente che il senatore Costa ha presentato un ordine del giorno in materia di tariffe d'estimo, che verrà illustrato nella prossima seduta.

Dà poi lettura del parere della 2^a Commissione la quale segnala l'opportunità di modificare il comma 17 dell'articolo 2, tenendo conto che la materia è ampiamente disciplinata dalle vigenti disposizioni codicistiche.

Il senatore LONDEI dichiara di condividere tale osservazione e prospetta l'eventualità di presentare in Assemblea un emendamento che la recepisca, qualora ciò non venga fatto dal relatore o dal Governo.

Il presidente FAVILLA, nel prendere atto che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C06*, 0004*)

Il presidente FAVILLA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per questa settimana, è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia, ai fini dell'espressione del prescritto parere al Ministro del tesoro.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (496)

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

1.1

CAVITELLI, PAINI, FONTANINI, BRIGANDÌ

Art. 2.

Al comma 9, dopo la parola: «correnti», aggiungere le altre: «, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità».

2.1

ROSSI

Al comma 13 sostituire la parola: «cinquanta» con l'altra: «trenta».

2.2

ROSSI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «assumere persone idonee», con le altre: «assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere».

2.3

ROSSI

Art. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella tabella delle misure annue dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, al settore di attività V, sostituire le parole "di intermediazione del commercio;" con le seguenti: "intermediazione del commercio, assicurativa, finanziaria;"».

3.1

PAINI, CAVITELLI, BRIGANDÌ

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

6ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, l'assessore all'agricoltura della regione Emilia Romagna, Guido Tampieri; per la Coldiretti il presidente Paolo Micolini e l'avvocato Gaetano Varano; per la Confagricoltura il direttore generale dottor Angelo Mafri ed il dottor Camillo Ferraccioli; per la Confederazione italiana agricoltori il vicepresidente dottor Alfonso Pascale ed il dottor Mario Donati.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C09ª, 0003ª)

Il presidente FERRARI avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'indagine conoscitiva sull'EIMA, ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La COMMISSIONE si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene attivata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi attinenti al disegno di legge n. 336, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo-EIMA: audizione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confederazione italiana agricoltori
(R048 000, C09ª, 0001ª)

Viene introdotto in aula l'assessore all'agricoltura della regione Emilia Romagna, Guido Tampieri, intervenuto in rappresentanza della Conferenza per i rapporti Stato-Regioni.

Il presidente FERRARI porge il benvenuto all'assessore Tampieri illustrando sinteticamente le finalità dell'indagine. Coglie l'occasione per

ricordare che gli sono pervenute richieste di audizioni di moltissimi organismi interessati alla riforma dell'Aima ed in particolare da parte dei sindacati del personale che opera nell'Azienda, della Federalimentari, dell'Uniceb e della Copagri; avendo la Commissione deliberato di limitare le audizioni a quelle previste per oggi, provvederà egli, come Presidente, eventualmente anche col senatore Borroni nella sua qualità di relatore, a ricevere i rappresentanti degli organismi sopraccitati.

Il senatore CORMEGNA interviene per assicurare il personale dell'AIMA che non si è certo voluto ignorare le loro istanze, nel decidere il procedere speditamente nell'esame di conversione del decreto-legge. Ritiene quindi giusto che il Presidente ascolti i rappresentanti delle citate organizzazioni, così come ritiene opportuno che i lavori della Commissione procedano speditamente.

Segue un breve intervento del presidente FERRARI (precisa che sarebbe bastato poco tempo alla Commissione per le audizioni richieste) e quindi interviene il senatore FIEROTTI il quale - premesso che il Presidente può ascoltare chi ritiene opportuno e poi, se vuole, riferire alla Commissione - sottolinea la necessità di rispettare l'ordine dei lavori che la Commissione ha stabilito a conclusione di un ampio dibattito.

Prende quindi la parola l'assessore TAMPIERI. Premesso che le Regioni considerano necessario rivisitare criticamente l'assetto dell'AIMA e creare un nuovo soggetto, passa ad evidenziare alcune questioni di fondo su cui emerge il dissenso delle Regioni. Si ritiene anzitutto che non si possa ignorare l'intesa che la nuova legge istitutiva del Ministero richiede fra Governo e Regioni a proposito degli enti strumentali, fra i quali l'AIMA. Il ricorso al decreto-legge non può, egli aggiunge, far venir meno l'obbligo di procedere con l'intesa suddetta.

Sottolineato poi che la riorganizzazione dell'ente, da correlare alla nuova politica agricola dell'Unione europea, deve ispirarsi ai criteri indicati nella legge istitutiva del nuovo Ministero, in modo che il nuovo soggetto, regionalizzato, sia un ente strumentale tanto del Governo centrale quanto delle Regioni, l'oratore passa ad affrontare un'altra questione di fondo, che attiene alla necessità di ricondurre i compiti dell'AIMA nell'alveo naturale di organismo per interventi nei mercati, lasciando che per la politica di integrazione di redditi agricoli intervengano organismi territoriali ed in particolare le Regioni. Queste, ove non ritengano di intervenire con proprie strutture, potranno avvalersi dell'AIMA.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo per le operazioni che consentono l'accesso ai finanziamenti del Feoga e rinvia, per le norme di dettaglio, al documento predisposto dalle Regioni inteso a favorire la creazione di un impianto innovativo più forte e valido.

Prendono quindi la parola, per porre quesiti all'ospite, i senatori CORMEGNA, sul grado di omogeneità delle posizioni delle Regioni in ordine alle valutazioni illustrate dall'Assessore; FIEROTTI, sulle difficoltà che potrebbero derivare dalle modifiche suggerite dall'Assessore in ordine alla diversità di possibilità operative delle Regioni; DI BELLA, sulla esistenza di un testo legislativo delle Regioni in alternativa al pro-

getto governativo; BARBIERI, sulla utilità che deriva dalla effettuazione delle audizioni in corso, che consentono di avere elementi informativi ed indicazioni che aiutano ad uscire al meglio dal passato, e su ciò che caratterizza le proposte delle Regioni in ordine alla effettuazione dei controlli; ROBUSTI, su quali compiti di intervento possono essere delegati alle Regioni, anche alla luce del nuovo Ministero; BORGIA, su come contemperare le differenti velocità operative delle Regioni con le esigenze di speditezza evidenziate dall'Assessore.

Seguono ulteriori interventi dei senatori ROBUSTI - che chiede la valutazione delle Regioni sull'ipotesi di effettuazione dei controlli da parte della Guardia di finanza - e ORLANDO, il quale richiama l'attenzione su alcune parti dell'articolato predisposto dalle Regioni (il nuovo Ente di intervento è considerato strumento operativo non solo dello Stato ma anche delle Regioni; l'erogazione di provvidenze finanziarie, quali aiuti al reddito, può essere direttamente attuata dalle Regioni).

In risposta ai quesiti postigli, prende nuovamente la parola l'assessore TAMPIERI il quale riferisce sulle procedure di lavoro adottate dai rappresentanti regionali nel predisporre l'articolato sulla istituzione dell'EIMA e dichiara di sostenere l'applicazione del principio di sussidiarietà che consenta un'azione più rispondente e più vicina alle esigenze dei cittadini (è il caso della politica di integrazione dei redditi agricoli), in una visione di interconnessione delle misure che incidono sullo sviluppo del territorio nazionale. È sulla base di questo principio, prosegue l'Assessore, che è stato formulato l'articolo 2 del progetto regionale in base al quale il nuovo Ente di intervento eroga gli aiuti al reddito qualora tale compito gli sia stato affidato dalle Regioni e dalle province autonome, fatta salva la facoltà di queste di attuarne la gestione diretta.

Ribadisce quindi che compito del Governo è quello di coordinare e dare indirizzi sul piano nazionale e tutelare con maggiore attenzione gli interessi italiani a livello comunitario, mentre compito delle Regioni è quello di governare sul territorio, assicurando la qualità della programmazione.

Dichiarato quindi di non ritenere che il nuovo Ente debba avvalersi delle organizzazioni agricole professionali, che potrebbero, da parte loro, svolgere compiti consultivi, lasciando comunque distinto il ruolo pubblico da quello privato, l'assessore Tampieri conclude sottolineando la necessità di spostare l'attenzione dalle procedure ai controlli da intensificare.

Al senatore CORMEGNA - che ha chiesto di conoscere quante e quali Regioni abbiano sottoscritto il progetto legislativo - l'assessore TAMPIERI si riserva di comunicare i dati informativi richiesti, precisando intanto che il testo in questione, portato a conoscenza di tutte le Regioni, venne approvato all'unanimità dalle 14-15 Regioni presenti nella riunione finale.

Il presidente FERRARI ringrazia l'assessore per il contributo conoscitivo dato alla Commissione e lo congeda.

Sono quindi introdotti in aula i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali, cui il PRESIDENTE rivolge espressioni di cordiale benvenuto.

Prende la parola il presidente della Coldiretti, MICOLINI, il quale preliminarmente ricorda l'importanza che in sede di esame della legge istitutiva del nuovo Ministero venne opportunamente riconosciuta alla necessità di ammodernare l'AIMA, come strumento di intervento fondamentale per gli interessi dell'agricoltura nazionale, in considerazione dei crescenti compiti ad essa affidati e del ruolo da riconoscere alle Regioni. Si tratta, egli aggiunge, di creare una struttura molto snella, capace di assicurare rapidità d'azione, che si configuri come soggetto dotato di autonomia sostanziale, svincolato dagli elementi tipici dell'organo statale, e che coinvolga nella consultazione anche l'interprofessione e non solo il mondo esclusivamente agricolo. Fatto quindi riferimento all'esperienza francese in materia di gestione interprofessionale, il presidente Micolini rileva come la struttura interprofessionale consenta, nel confronto dei vari interessi, un reciproco controllo, e pone l'accento sulla necessità di creare una struttura monocratica, alle dirette dipendenze del Ministro, che coinvolga, nella fase di progettualità e di controllo, le Regioni. Su questa linea si muove la Coldiretti, disponibile a esporre suggerimenti e valutazioni, suffragate da lunga esperienza e dirette a stimolare sinergie.

In materia di accelerazione della spesa pubblica in agricoltura egli prospetta l'opportunità di introdurre lo strumento della fidejussione a garanzia delle anticipazioni possibili fino al 95% dell'intervento previsto; ciò consentirebbe di accelerare l'immissione di risorse finanziarie nel circuito produttivo e dare risposte concrete alle richieste del mondo agricolo.

Per quanto riguarda la struttura dell'Ente sottolinea che la normativa comunitaria prevede un unico organismo di intervento nazionale. Conclude ribadendo la piena disponibilità della Coldiretti.

Interviene quindi in dottor MAFRICI, direttore generale della Confagricoltura, il quale si sofferma ad evidenziare il carattere artificioso del mercato agricolo comunitario e quindi dei prezzi garantiti e degli stessi redditi agricoli: tutto, egli sottolinea, è fuori dal mercato. Rilevato poi che a fronte di un valore aggiunto del settore agricolo di 15-16 mila miliardi ben ottomila miliardi l'anno arrivano dall'Unione europea attraverso l'AIMA, l'oratore considera eccessiva la delega prevista nel disegno di legge governativo per il regolamento interno dell'AIMA; considera il ruolo delle Regioni come un impedimento nella spesa pubblica (le Regioni possono essere coinvolte ma sulla base di un programma ragionato) e sottolinea come le organizzazioni agricole professionali - essendo capillarmente presenti su tutto il territorio - costituiscano lo strumento migliore per un esame spedito delle pratiche. Se obiettivo della riforma dell'AIMA è quello di distribuire al più presto possibile l'integrazione di reddito - egli aggiunge - occorre procedere velocemente nell'esame del disegno di legge.

Premesso quindi di esprimere una valutazione personale, il dottor Mafrici rileva che bisogna superare la vecchia mentalità secondo cui gli agricoltori imbrogliano e l'AIMA deve attuare i controlli. Occorre, egli precisa, capovolgere questa mentalità e lasciare che gli agricoltori compilino i moduli di richiesta di aiuto, limitandosi per gli anni successivi a comunicare eventuali modifiche sulla rispettiva situazione produttiva, prevedendo, nel caso di frodi, sanzioni pesantissime. Tutto il resto, egli conclude, è superfluo.

Prende quindi la parola il vicepresidente della Confederazione italiana agricoltori, dottor PASCALE, il quale - premesso che l'Azienda di Stato ha svolto importanti funzioni in questi decenni ed è stata uno strumento di attuazione della politica di mercato nazionale e comunitario - sottolinea come i similari organismi di intervento comunitario, esistenti in altri paesi, abbiano tutti unicità di struttura. Dichiarato quindi che occorre confermare la configurazione dell'Azienda come ente con personalità di diritto pubblico, l'oratore evidenzia l'esigenza che il nuovo soggetto si inserisca nella nuova struttura ministeriale garantendo un punto di equilibrio fra Governo e Regioni, non essendo possibile ipotizzare tante politiche di mercato quante sono le realtà regionali; considera interessante l'ipotesi di gestione dell'ente con un amministratore unico e di creazione di una sede consultiva per un confronto con gli operatori del comparto. Avanza quindi la richiesta di una sede in cui le organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative ed i rappresentanti del settore agroalimentare svolgano un ruolo consultivo.

Successivamente l'oratore passa ad affrontare la questione degli assuntori, rilevando che occorre individuare gli interessi extraagricoli e tenere distinte attività di intervento ed attività di commercializzazione; giudica positivamente la collaborazione finora realizzatasi fra AIMA e organizzazioni agricole e chiede che tale rapporto sia chiaramente previsto e disciplinato dalla legge e non lasciato ad una regolamentazione ministeriale.

Su domanda del senatore BORRONI, interviene il presidente della Coldiretti MICOLINI per sottolineare che l'ipotesi di affidare la gestione ad una sola persona, che ne risponda direttamente, anche avvalendosi di un confronto serrato e dell'apporto dell'interprofessione, risponde alla esigenza di snellezza ed operatività. Come presidente di una organizzazione professionale egli manifesta qualche preoccupazione di fronte alla possibilità di entrare a far parte di un consiglio di amministrazione dell'Ente in questione, mentre si dice senz'altro favorevole a far parte di un apposito comitato consultivo.

In riferimento poi a specifiche domande del senatore CORMEGNA, il presidente della Coldiretti MICOLINI ritiene necessari gli interventi dell'EIMA sia sul mercato sia per la integrazione del reddito, aggiungendo che sarebbe auspicabile anche lo svolgimento di compiti attinenti al controllo della qualità della produzione agricola. Si dice disponibile a fornire suggerimenti ed auspica che non si ecceda nella delegazione normativa.

Il dottor MAFRICI dichiara di condividere complessivamente l'impostazione del disegno di legge governativo, auspicando anch'egli una delegazione normativa meno ampia. Ribadisce il carattere artificiale del reddito agricolo e la scarsa funzionalità finora dimostrata dalle Regioni che - egli aggiunge - hanno compiti ben diversi da quelli dell'integrazione del prezzo dell'olio o del grano. Bisogna coinvolgere non le Regioni ma le organizzazioni professionali agricole, che conoscono il proprio mestiere e che - egli conclude - sono costrette ad essere efficienti, essendo continuamente controllate e stimolate direttamente dagli agricoltori interessati a percepire al più presto l'integrazione.

Il senatore FIEROTTI, rilevato che esiste un generale consenso sul disegno di legge, sottolinea che è stato posto l'accento su una presunta eccessiva ampiezza della delega normativa prevista nel disegno di legge (a suo avviso non è una delega illimitata, essendo già stati previsti i soggetti e le competenze) e sul carattere monocratico dell'organo gestionale. Chiede quindi se non sia già previsto nel disegno di legge un punto di incontro fra Organizzazioni agricole professionali, il nuovo Ente ed il Ministero.

Seguono interventi del presidente della Coldiretti MICOLINI, che ribadisce la proposta di sopprimere il consiglio di amministrazione e prevedere un organo di gestione monocratico, e del dottor PASCALE, il quale richiama il principio di incompatibilità con incarichi o consulenze per i componenti degli organi dell'Ente previsti dall'articolo 5 del disegno di legge governativo. Un principio che, precisa il dottor Pascale, può avere senso per gli amministratori e non per i componenti di un comitato consultivo.

Seguono interventi del senatore BORGIA - che chiede delucidazioni sulla ipotizzata conflittualità Stato-Regione, considerando che le Regioni, per Costituzione, hanno competenza in materia agricola - e del rappresentante della Coldiretti MICOLINI il quale fa osservare che quello che più conta per l'agricoltore è il rapido ed efficace arrivo dell'aiuto pubblico, non il soggetto da cui l'aiuto arriva.

Il senatore MARINI - premesso che l'integrazione di reddito deve corrispondere a tre requisiti: deve essere reale, tempestiva e sottoposta a controllo - richiama l'attenzione della Commissione su taluni peculiari problemi del comparto olivicolo ed agrumicolo prospettando l'opportunità di rapprotare l'aiuto pubblico al numero delle piante in produzione.

Il presidente della Coldiretti MICOLINI riconosce che vi sono molti aspetti della politica agricola comunitaria che la sua organizzazione non condivide e critica (ivi compreso il contributo di 700 milioni pagati dall'Unione europea per il set-aside alla Regina di Inghilterra). D'altra parte, egli aggiunge, la normativa attuale prevede l'aiuto ad ettaro e non a pianta. Restano da individuare gli strumenti di aggiornamento più utili e più efficaci.

Seguono interventi del dottor MAFRICI - ad avviso del quale è molto difficoltoso fare riferimento al numero delle piante, tenuto anche conto dei diversi metodi colturali praticati nelle regioni -; del senatore BORRONI che chiede valutazioni sull'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in forza del quale l'Ente da istituire può assumere partecipazioni di capitale in società.

Dopo che il dottor MAFRICI si è detto molto perplesso sulla norma citata dal senatore Borroni ed ha dichiarato insufficienti i controlli finora effettuati dall'AIMA, interviene il presidente della Coldiretti MICOLINI per assicurare che al riguardo l'organizzazione farà conoscere il proprio punto di vista.

Il senatore DI BELLA fa rilevare che condivide la proposta di eliminare il consiglio di amministrazione nel nuovo Ente, creando una struttura monocratica: si tratta, egli sottolinea, di una vera e propria rivoluzione rispetto a quanto fatto finora. Occorrerà d'altra parte effettuare controlli ed assicurare rapidità di decisione ed efficienza. Prende quindi atto della disponibilità delle organizzazioni a suggerire emendamenti, che egli stesso sollecita.

Il senatore CUSIMANO rileva come nel dibattito sia emersa la proposta di eliminare il consiglio di amministrazione e di togliere anche l'incompatibilità per i membri del comitato consultivo. Si chiede se sia possibile ipotizzare un comitato esecutivo ristretto e si dice d'accordo ad andare sollecitamente avanti ed approvare il disegno di legge. Aggiunge poi che per quanto riguarda gli agrumicoltori siciliani, se non si accettasse il principio della integrazione di reddito per ettaro non resterebbero che due strade: il suicidio o l'alleanza con la mafia per lo spaccio di droga.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore ROBUSTI sulla possibilità di fidejussioni singole e collettive, del presidente della Coldiretti MICOLINI sulla necessità di valutare questi problemi con estrema attenzione, e del senatore MARINI sul rischio limitato esistente nel settore agricolo.

Il presidente FERRARI ringrazia gli ospiti intervenuti per l'apporto dato ai lavori della Commissione e li congeda, dichiarando concluse le audizioni.

IN SEDE REFERENTE

(471) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 7 luglio 1994.

Il presidente FERRARI comunica che la 5ª Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Propone quindi di incaricare il relatore Cormegna di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale: la Commissione concorda.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0003ª)

Il presidente FERRARI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 336 di conversione del decreto-legge istitutivo dell'EIMA.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Teso.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0004ª)

Il presidente SMURAGLIA informa che è stato assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione per l'espressione del parere lo schema di decreto legislativo elaborato dal Governo per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro. Avverte pertanto che l'argomento dovrà essere inserito al più presto all'ordine del giorno della Commissione data la ristrettezza dei tempi concessi al Parlamento per l'espressione del parere.

La Commissione concorda

IN SEDE REFERENTE

(520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio 1994.

Sul modo di procedere nell'esame del provvedimento si apre un dibattito nel quale intervengono il relatore, senatore ZACCAGNA, il PRESIDENTE, ed i senatori PUGLIESE, FLORINO, NAPOLI, SPECCHIA, CURTO, BEDIN, TAPPARO, MANCONI, BASTIANETTO e il Sottosegretario TESO. La Commissione decide quindi di passare all'illustrazione ed alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore PELELLA rinuncia all'illustrazione del seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica

considerata la particolare situazione di difficoltà in cui versano le aziende «a rischio» per motivi ambientali e la necessità di prevedere adeguati interventi per la gestione degli esuberanti e la ricollocazione del personale,

impegna il Governo:

a concedere alle aziende la cui attività produttiva è stata sospesa a seguito di ordinanza delle competenti autorità o della magistratura per motivi connessi a fenomeni di inquinamento ambientale anche esterno all'impresa, al verificarsi o all'esistenza dei rischi di incidenti previsti nella direttiva CEE 82/501 del 24 giugno 1982, recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per questa causa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni;

a garantire alle aziende per gli stabilimenti la cui attività produttiva è parzialmente ovvero totalmente cessata e nelle aree interessate in cui sono in corso attività di smantellamento degli impianti di bonifica dei terreni, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con questa causa per i lavoratori sospesi entro i limiti di durata massimi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.

0/520/1/11

PELELLA, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, DE
LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO

Il senatore DE LUCA rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

Il Senato della Repubblica

considerato:

che l'accordo tra le parti sociali del 23 luglio 1993 ha stabilito l'elevazione al 40 per cento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, da completarsi entro un biennio, definendo l'istituto quale criterio universale di riferimento a tutela dei lavoratori licenziati;

che l'indennità ordinaria di disoccupazione riformata, estesa a diversi settori e nella durata, elevata al 40 per cento della retribuzione media percepita l'anno precedente la domanda, diviene pertanto un riferimento fondamentale nella necessaria revisione degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela forniti al lavoratore;

che la legge n. 236 del 1993 ed il decreto-legge n. 299 del 1994 provvedono a regolamentare la normativa provvisoria senza tuttavia definire dal 1° gennaio 1995 l'elevazione del trattamento al 40 per cento, nè dettando norme in merito alla riforma delle caratteristiche della funzione dell'istituto stesso,

impegna il Governo:

a disporre dal 1° gennaio 1995 l'elevazione al 40 per cento della retribuzione media percepita l'anno precedente la presentazione della domanda del trattamento di indennità di disoccupazione ordinaria, all'interno di un disegno di legge che contenga norme per la riforma e l'estensione dell'istituto.

0/520/2/11

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA, TAPPARO

Il Senato della Repubblica

considerato che il trattamento previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sta per venire a scadenza,

impegna il Governo

a provvedere nei termini seguenti:

1. Il trattamento previsto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato per dodici mesi, limitatamente alle unità che già beneficiano di tale indennità.

2. I periodi di godimento della suddetta indennità sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto della pensione e della misura della pensione stessa: per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Ai fini del conseguimento del beneficio di cui al punto 1, i datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le relative domande. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione al beneficio.

0/520/3/11

DE LUCA, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE
GALDI, GRUOSSO, DE GUIDI

Il senatore MANFROI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

considerata la necessità che il Governo provveda con inderogabile urgenza a definire secondo un piano organico e nel rispetto delle regole della concorrenza e degli indirizzi comunitari la questione della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno; premesso:

che è in pendenza una specifica procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato C.E., aperta dalla C.E.E. con decisione del 25 giugno 1992, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* C.E. C-240 del 19 settembre 1992;

che con nota pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* C.E. C-99/3 dell'8 aprile 1994, la C.E.E. ha reso edotto il Governo italiano dell'ulteriore corso della procedura di infrazione invitando le autorità italiane a informare le imprese, beneficiarie delle agevolazioni in questione, della avviata procedura e delle conseguenze derivanti dall'obbligazione di un'eventuale restituzione degli aiuti indebitamente percepiti;

che i decreti-legge succedutisi, fino all'ultimo del 16 maggio 1994, n. 299, pur riducendo in parte l'entità del beneficio degli sgravi contributivi, si sono ispirati a criteri selettivi ed hanno continuato a regolare la materia in modo disorganico e differenziato per settori ed aree territoriali disattendendo le ripetute raccomandazioni della C.E.E. sul rispetto delle regole della concorrenza;

che, secondo contestazioni della C.E.E. il beneficio degli sgravi contributivi, con la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla data del 31 dicembre 1993, non trova più alcun ancoraggio ai criteri di compatibilità con il mercato comune a suo tempo definiti dalla C.E.E. in sede di esame della legge n. 64 del 1986;

che la C.E.E. argomenta che con il cumulo di tale beneficio con le agevolazioni connesse al favorevole differenziale relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui godono le imprese nel Mezzogiorno, si è oltrepassata la stessa percentuale agevolativa complessivamente considerata come compatibile con il mercato comune dalla C.E.E.;

considerato inoltre:

che, secondo quanto comunicato dai suoi funzionari, entro la fine del corrente mese di luglio 1994, la C.E.E. dovrebbe riunirsi per decidere in merito alla procedura di infrazione nei confronti del Paese;

che un'eventuale decisione di condanna della C.E.E. comporterebbe:

a) incompatibilità della normativa interna relativa agli sgravi contributivi ed al differenziale favorevole al Mezzogiorno della fiscalizzazione degli oneri sociali, con la conseguente imposizione di un serrato calendario di riduzione di detti benefici;

b) la previsione di un obbligo per lo Stato di recuperare dalle imprese le somme relative ai benefici concessi;

e che comunque, in attesa della soluzione del pendente contenzioso amministrativo con la C.E.E.:

a) verrebbe sospesa l'erogazione degli aiuti alle imprese a valere sui fondi strutturali comunitari con il pericolo che i finanziamenti comunitari già assentiti all'Italia, siano oggetto di riassegnazione a favore di altri stati membri dell'Unione Europea;

b) non verrebbe dato dalla C.E.E. il via libera alle altre leggi italiane che prevedono aiuti alle imprese;

consapevole quindi che una immediata e generalizzata fiscalizzazione globale degli oneri sociali ed un azzeramento del beneficio degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno comporterebbero da un lato un onere eccessivo per la finanza pubblica nell'attuale stato di disavanzo, e dall'altro un aggravio per le imprese con possibili conseguenze negative sui livelli di occupazione;

che tuttavia occorre evitare le conseguenze negative di una decisione di condanna da parte della C.E.E.;

che solo un piano articolato e precisato nella sequenza temporale può consentire alle imprese la programmazione delle loro attività,

impegna il Governo:

a predisporre e comunicare alla Commissione delle Comunità Europee un decreto-legge di riduzione graduale degli sgravi contributivi e delle disparità nella fiscalizzazione degli oneri sociali, allo scopo di con-

sentirne la previa valutazione di compatibilità con l'ordinamento comunitario nel quadro della procedura di infrazione aperta con la decisione del 25 giugno 1992;

considera infine l'esito positivo di tale valutazione propedeutico all'approvazione di qualsiasi legge in materia.

0/520/4/11

TABLADINI, MARCHINI, MANFROI, NAPOLI,
CARNOVALI, ZACCAGNA

Sugli ordini del giorno si rimette al parere del Governo il relatore, senatore ZACCAGNA, mentre il sottosegretario TESO si rimette alle valutazioni della Commissione sull'ordine del giorno 0/520/1/11, si esprime in senso contrario all'accoglimento sull'ordine del giorno 0/520/2/11 e si rimette ancora alle valutazioni della Commissione sull'ordine del giorno 0/520/3/11. Dichiarò infine di essere favorevole all'ordine del giorno 0/520/4/11.

Sull'ordine del giorno 0/520/4/11 chiede chiarimenti il senatore FLORINO che sottolinea la grande delicatezza della materia. Sullo stesso punto prende la parola anche il senatore DE LUCA che fa presente come si tratti di un'ennesima procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell'Italia e sottolinea la grande delicatezza della materia sulla quale si rende necessaria un'attenta riflessione.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti dalla Commissione i primi tre ordini del giorno, mentre risulta respinto l'ordine del giorno 0/520/4/11.

Il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.2.

Sugli emendamenti esprimono parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti risultano accolti.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4. Ritira invece l'emendamento 2.2.

Su tutti gli emendamenti esprimono parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti all'articolo 2 risultano accolti.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2.

Su entrambi gli emendamenti esprimono parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti risultano accolti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 4.1 per assenza dei presentatori.

Ricorda quindi ai membri della Commissione che si stanno approvando emendamenti sui quali vi è il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, il che implicherà votazioni in Aula con la verifica del numero legale. Ricorda inoltre che la eventuale ripetuta mancanza del numero legale potrebbe comportare la decadenza in Senato del decreto-legge in esame.

Il senatore PUGLIESE ritira gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore DE GUIDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.7.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.9, 5.10 e 5.11.

Il senatore DE LUCA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.4.

Il senatore GRUOSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.5.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.6, 5.8 e 5.14.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 5.12 e 5.13.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 esprimono parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano accolti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3. Risulta quindi accolto l'emendamento 5.4. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano accolti gli emendamenti 5.5 e 5.6. Risulta quindi accolto l'emendamento 5.9. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano poi accolti gli emendamenti 5.7 e 5.8. Infine, posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.14.

Il senatore CRIPPA rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.1, sul quale si esprimono in senso contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento risulta accolto.

Il senatore PELELLA dichiara di aggiungere la propria firma sugli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.4.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, sui quali si esprimono in senso contrario sia il rappresentante del Governo che il relatore.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti all'articolo 11 risultano accolti.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.1, sul quale esprimono parere contrario il relatore ZACCAGNA ed il sottosegretario TESO.

Posto ai voti, l'emendamento risulta accolto.

Il senatore CRIPPA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14 il relatore ZACCAGNA ed il sottosegretario TESO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14 risultano accolti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto l'emendamento 15.1 per assenza del relatore.

Il senatore PUGLIESE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Il senatore GRUOSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 16.3.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 16 esprimono parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti all'articolo 16 risultano accolti.

Il senatore BEDIN rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.1.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 18.2 per assenza del presentatore.

Il senatore DE LUCA rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.3.

Il senatore CRIPPA rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.4.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti all'articolo 18, sui quali si erano espressi in senso contrario il relatore ed il rappresentante del Governo, risultano accolti.

Il senatore SPECCHIA rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 19.1 sul quale esprimono parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento risulta accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, ferme restando le sedute già convocate per domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 15 e per giovedì 14 luglio 1994 alle ore 15, la Commissione lavoro è convocata per una ulteriore seduta domani, mercoledì 13 luglio 1994, alle ore 9 con gli stessi argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,45

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (520)****Art. 1.**

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le aziende la cui attività produttiva è stata sospesa a seguito di ordinanza delle competenti autorità o della magistratura per motivi connessi a fenomeni di inquinamento ambientale anche esterno all'impresa, al verificarsi o all'esistenza dei rischi di incidenti previsti nella direttiva CEE 82/501 del 24 giugno 1982, recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono richiedere, per questa causale, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo massimo concedibile previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991 e successive modificazioni. Le aziende per gli stabilimenti la cui attività produttiva è parzialmente ovvero totalmente cessata e nelle aree interessate sono in corso attività di smantellamento degli impianti o di bonifica dei terreni, possono richiedere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con questa causale per i lavoratori sospesi entro i limiti di durata massimi concedibili previsti all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

1.1**SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE GALDI, DE
LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO**

Al comma 6 sostituire le parole: «e di mobilità» con le seguenti: «, di mobilità e di trattamento speciale di disoccupazione in edilizia, nonché ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse disposizioni, inoltre, non si applicano ai lavoratori che siano stati licenziati con diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità anche se non percepiscono la relativa indennità, nonché a coloro i quali perfezionano il requisito contributivo per la pensione di anzianità in regime di prosecuzione volontaria».

1.2**CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA**

Art. 2.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che hanno diritto all'indennità di mobilità sia i lavoratori licenziati dalle imprese che rientravano nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazioni salariali alla data di entrata in vigore della stessa legge, sia quelli licenziati da imprese che vi sono rientrati anche temporaneamente in virtù di provvedimenti legislativi successivi».

2.1

CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 5, dopo le parole: «lettera b)», aggiungere le seguenti: «e l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

2.2

CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 5, sostituire le parole da: «sono aggiunti, infine, ...» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano ai trattamenti pensionistici per invalidità comunque denominati, ai quali continua ad applicarsi la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389"».

2.3

CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 4-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ciò avviene anche nei casi di passaggio diretto del lavoratore da un'impresa ad un'altra, o di mutamento di denominazione o ragione sociale dell'impresa presso cui era occupato il lavoratore, a condizione che l'anzianità pregressa sia riconosciuta a tutti gli effetti contrattuali e non vi sia stata liquidazione del TFR all'atto del passaggio o del mutamento di denominazione o ragione sociale dell'impresa"».

2.4

CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, e dal 1° gennaio 1995 al 40 per cento».

3.1DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA,
GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 4 sostituire le parole: «all'articolo 7, commi 5, 6 e 7,» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 9».

3.2

CRIPPA, PUGLIESE

Art. 4.

Al comma 2, dopo le parole: «destinata ai lavoratori», aggiungere il seguente periodo: «al pari del contributo pubblico di cui al comma 5, la prestazione erogata dai fondi bilaterali non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento».

4.1

BARRA, BALDELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.

1. Le aziende la cui attività produttiva è stata sospesa a seguito di ordinanza delle competenti autorità o della magistratura per motivi connessi a fenomeni di inquinamento ambientale anche esterno all'impresa, al verificarsi o all'esistenza dei rischi di incidenti previsti nella direttiva CEE 82/501 del 24 giugno 1982, recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, possono richiedere, per il periodo massimo concedibile previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991 e successive modificazioni. Le aziende e gli stabilimenti la cui attività produttiva è parzialmente ovvero totalmente cessata e nelle aree su cui esse insistono sono in corso attività di smantellamento degli impianti o di bonifica dei terreni, possono richiedere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con questa causale per i lavoratori sospesi entro i limiti di durata massima concedibili previsti all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

4.0.1

MARCHETTI, CRIPPA, PUGLIESE

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«4-ter.

1. I periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali previste al precedente articolo 4-bis non si computano ai fini della determinazione del periodo massimo concedibile previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.0.2

MARCHETTI, CRIPPA, PUGLIESE

Art. 5.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1994», inserire le seguenti: «nonchè ai lavoratori che risultino iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5.1 CARPINELLI, DE GUIDI, CAPONI, MODOLO,
CASTELLANI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1994», inserire le seguenti: «nonchè ai lavoratori che risultino iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5.2 CAPONI, PUGLIESE, CRIPPA

Al comma 5, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1994» aggiungere le seguenti: «nonchè ai lavoratori che risultino iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5.3 CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Al comma 5, dopo le parole: «ai sensi del regolamento CEE n. 208/93 (obiettivo n. 2)» aggiungere le seguenti: «(ed obiettivo n. 5 b), nonché delle aree che beneficieranno degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"».

5.4 DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 17 sostituire le parole: «alla data del 30 giugno 1994» con le seguenti: «alla data del 1° ottobre 1994».

5.5 GRUOSSO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE
LUCA, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 17 sostituire le parole: «alla data del 30 giugno 1994» con le seguenti: «alla data del 1° ottobre 1994».

5.6 SPECCHIA, CURTO

Al comma 17 sostituire le parole: «4 mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

5.9 CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il primo semestre 1994», con le seguenti: «entro il 1° ottobre 1994».

5.7 DE GUIDI, DANIELE GALDI, DE LUCA,
GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 18 sostituire le parole: «per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994» con le seguenti: «per i quali il trattamento di mobilità va a scadere entro il 1° ottobre 1994».

5.8 CURTO, SPECCHIA

Al comma 18 sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

5.10 CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 19 sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

5.11 CRIPPA, PUGLIESE

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 9-quater della legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata per dodici mesi, limitatamente alle unità che già ne beneficiano.

19-ter. Ai fini del conseguimento del beneficio di cui al comma precedente, i datori di lavoro o in mancanza di questi gli interessati, trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le relative domande. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione al beneficio.

19-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 4,5 miliardi e a lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.12 BARRA

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata per dodici mesi, limitatamente alle unità che già ne beneficiano.

19-ter. Ai fini del conseguimento del beneficio di cui al comma precedente, i datori di lavoro o in mancanza di questi gli interessati, trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le relative domande. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione al beneficio.

19-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 4,5 miliardi e a lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni medesimi dell'accantonamenti iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.13

FIEROTTI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Per gli ex dipendenti che risultavano beneficiari ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni, dall'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, dall'art. 6, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e collocati in mobilità sulla base dell'art. 22, comma 6, legge n. 223 del 1991, i trattamenti di mobilità sono prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi. Per i dipendenti licenziati successivamente all'11 agosto 1992, sulla base dell'art. 24, legge n. 223 del 1991 provenienti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, per i quali è stata accertata la sussistenza del grave stato di crisi occupazionale da parte del CIPI, sono prorogati i trattamenti di mobilità per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, in considerazione delle prospettive d'impiego nelle nuove iniziative di sviluppo territoriale avviate nelle aree di crisi come individuate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione».

5.14

SPECCHIA, CURTO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

CRIPPA, PUGLIESE

Art. 11.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «soprattutto del Mezzogiorno e delle aree in cui il Fondo di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 risulta scarsamente utilizzato».

11.1 PUGLIESE, CUFFARO, CRIPPA

Al comma 3, dopo le parole: «sono realizzati» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dell'ENEA».

11.2 CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Al comma 3, dopo le parole: «ai medesimi soggetti proponenti» aggiungere le seguenti: «purchè in collaborazione con l'ENEA».

11.3 CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Nei contratti verrà in questo caso fissata la ripartizione dei contributi da assegnare tra i soggetti proponenti ed ENEA».

11.4 CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Art. 12.

Sopprimere il comma 2.

12.1 CUFFARO, PUGLIESE, CRIPPA

Art. 14.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e gli altri soggetti» fino alle parole: «previdenza sociale».

14.1 CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «gli enti locali» fino alle parole: «spesa prevista».

14.2 CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 1, sostituire le parole da: «a settori innovativi quali» fino alle parole: «i servizi alla persona» con le seguenti: «alla realizzazione di nuove attività e per le quali non è prevista nella dotazione organica apposita dotazione di personale dipendente dell'ente».

14.3

PUGLIESE, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole da: «, solo per le giornate ...» fino alle parole: «... in godimento» con le seguenti: «tale importo non può essere inferiore alla differenza con la corrispondente retribuzione iniziale della qualifica corrispondente».

14.4

CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 4, sostituire le parole: «di lire 7.500» con le seguenti: «pari a 1/156 della retribuzione iniziale della qualifica corrispondente».

14.5

CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: «Per questi soggetti i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della indennità percepita e comunque in misura settimanale non inferiore al livello minimo di retribuzione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983».

14.6

CRIPPA, PUGLIESE

Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche competenti» aggiungere le seguenti: «compreso il verbale di accordo o motivato mancato accordo con le Organizzazioni sindacali interne e territoriali o nazionali,».

14.7

CRIPPA, PUGLIESE

Art. 15.

Sopprimere il comma 5.

15.1

BARRA

Art. 16.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

16.1 PUGLIESE, CRIPPA

Sopprimere il comma 7.

16.2 PUGLIESE, CRIPPA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I lavoratori assunti successivamente alla data del 19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro, sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, ad eccezione di quelli concernenti l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio».

16.3 BARRA, GRUOSSO

Art. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ad esclusione» fino alla parola: «medesimo».

18.1 BEDIN, SECCHI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo».

18.2 BARRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto medesimo».

18.3 DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA, TAPPARO,
BARRA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ad esclusione» fino alla fine del periodo.

18.4 CRIPPA, PUGLIESE

Art. 19.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, intendendosi per retribuzione, di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima normativa, un importo non inferiore a quello tabellare contrattuale maggiorato della indennità di contingenza previsto dalla parte economica dei CCNL di categoria».

19.1

CURTO, SPECCHIA

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

7ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE**

(541) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Prima che inizi l'esame del provvedimento, il senatore GUALTIERI ricorda di avere già sollevato la questione (peraltro evidenziata anche in una lettera indirizzata dai componenti della Commissione al Ministro) circa il fatto che non è istituzionalmente corretto che il Ministro della sanità renda alla stampa delle dichiarazioni, spesso contrastanti sugli indirizzi di politica sanitaria, prima che il Parlamento abbia conoscenza degli stessi nelle sedi competenti.

Egli lamenta quindi ancora una volta che il ministro Costa abbia reso pubblica una circolare sulla attività intramuraria libero-professionista, senza aver tempestivamente informato della stessa le competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente che, poichè si tratta di una circolare, per tale tipo di provvedimento non è richiesta alcuna forma di consultazione con gli organi parlamentari.

Riferisce poi alla Commissione sul disegno di legge in titolo il senatore MONTELEONE. Egli fa presente che il provvedimento più volte reiterato, contiene, nel testo pervenuto dalla Camera, non solo le disposizioni per il versamento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, ma anche altre norme di natura tecnica.

In particolare l'articolo 1 del decreto prevede che siano indicati gli estremi del versamento della tassa nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 da parte dei soggetti tenuti alla stessa.

Va notato che mentre il testo del Governo sanciva l'obbligo di tale indicazione, la Camera dei deputati ha modificato sul punto stabilendo che i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi «possono» indicare gli estremi del versamento.

L'articolo 2 contiene la norma sanzionatoria: nei casi di omessi, incompleti o tardivi versamenti della quota fissa, accertati mediante i controlli incrociati tra i Ministeri delle finanze e della sanità, le Regioni e le Province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del 50 per cento. La Camera dei deputati, introducendo il comma 1-bis all'articolo 2, ha stabilito la sospensione di tale disposizione sanzionatoria fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1995.

Infine l'articolo 3 detta alcune norme in materia di tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La Camera dei deputati ha soppresso il comma 4 di tale articolo che istituiva una specifica indennità per l'incentivazione del personale del Ministero della sanità.

Per quanto concerne il merito del decreto, il relatore ricorda che il problema della tassa sul medico di famiglia si trascina ormai da due anni. L'introduzione dell'odioso balzello ha suscitato una forte reazione negativa nell'opinione pubblica, tanto che i cittadini in molti casi non hanno effettuato il versamento richiesto, con la ben nota incidenza sul gettito finanziario. Già nella scorsa legislatura la sua parte politica aveva dichiarato la contrarietà a tale iniquo tributo e pertanto è pienamente condivisa l'esigenza di sopprimere tale tassa, prevedendo la restituzione delle somme a chi ha fatto il versamento.

In proposito fa notare che, qualora venisse riconosciuto il diritto alla restituzione delle 85 mila lire, tale somma dovrebbe poter essere recuperata anche da parte di coloro ai quali verrebbe applicata la sanzione della maggiorazione del 50 per cento, per essere stati all'epoca inadempienti. Tuttavia il relatore, a nome del Gruppo di AN-MSI rinuncia alla presentazione di un emendamento in tal senso, affinché l'iter di conversione del decreto-legge non venga ulteriormente aggravato, in modo da porre fine una volta per tutte all'annosa questione che si trascina ormai da troppo tempo.

Il relatore propone quindi che la Commissione si pronunci in senso favorevole alla conversione del decreto.

Il senatore GREGORELLI rileva che, a suo avviso, si utilizzano troppo spesso in modo demagogico le espressioni «odioso balzello» ed «iniqua tassa». Infatti il versamento della quota dell'assistenza medica di base è stato prevista da una legge dello Stato e pertanto costituisce materia di un obbligo da ottemperare al di là dei giudizi di merito su tale tipo di disposizione fiscale. La materia tributaria, sottolinea, non può neanche essere oggetto di *referendum*, secondo quanto dispone la Costituzione; pertanto al cittadino non è data la possibilità di rifiutarsi di adempiere al pagamento dei tributi, sulla base di un giudizio di valore.

Il senatore Gregorelli ricorda peraltro che fintanto che non verrà istituzionalizzata la fiscalizzazione degli oneri sanitari, si continuerà a dibattere sulla qualità e la quantità della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

A suo avviso non è più dilazionabile la necessità di intervenire in modo organico sull'assetto del sistema sanitario in Italia, e non è più ammissibile il ricorso a continui interventi frammentari e contingenti.

Esprime quindi una forte critica sul merito della modifica introdotta dalla Camera dei deputati con il comma 1-bis che prevede la sospensione della norma sanzionatoria, fino alle decisioni che verranno assunte con la legge finanziaria per il 1995.

Il senatore Gregorelli esprime peraltro ulteriori motivi di perplessità sul contraddittorio atteggiamento nei confronti della conversione dei decreti-legge, poichè spesso si reperiscono le risorse per provvedimenti assolutamente ingiustificati, mentre per altri la copertura finanziaria viene continuamente messa in discussione.

Il senatore Gregorelli a nome del proprio Gruppo annuncia la presentazione di emendamenti al fine di introdurre la facoltà per coloro che hanno adempiuto al versamento della quota, ove questa venga restituita, di esercitare la facoltà di destinare le somme ad un fondo di solidarietà per interventi sanitari eccezionali ai cittadini italiani o alle popolazioni di paesi colpiti da guerre o da calamità naturali.

Il senatore CAMPUS concorda con le critiche mosse al decreto-legge in esame che denunciano un esempio di «pressapochismo legislativo» che va certamente superato, chiudendo definitivamente una vicenda che ha sfiorato ormai il ridicolo.

Solleva perplessità in merito all'introduzione da parte della Camera dei deputati del verbo «possono» al posto di «devono» indicato nell'articolo 1. Concorda altresì con la proposta del senatore Gregorelli di ammettere la possibilità di destinare le somme introitate, ove restituite, ad un fondo di solidarietà.

Ribadendo quindi tutte le perplessità sul merito del decreto, dichiara di essere favorevole alla rapida conversione dello stesso, in modo da porre fine a tale penosa vicenda.

Il senatore GUALTIERI ricorda che già nella passata legislatura egli aveva fortemente avvertito l'istituzione del tributo. Sottolinea peraltro che la possibilità di ammettere il recupero non deve essere compensata con l'introduzione di analoghi balzelli in altri settori; altrimenti si perpetua una ulteriore iniquità.

Poichè non è ancora pervenuto alla Commissione il parere della Commissione bilancio si riserva di esprimere la propria posizione sul decreto in esame non appena tale parere verrà formulato.

Il senatore DIONISI sottolinea che la vicenda del versamento delle 85 mila lire ha fatto emergere con forza il problema dell'impatto sull'opinione pubblica di un tributo avvertito perchè intrinsecamente ingiusto. Occorre pertanto soddisfare la diffusa aspettativa dei cittadini di essere compensati per tale ingiustizia, riparando mediante la restituzione della somma versata.

Il senatore Dionisi ricorda che la sua parte politica, già nella passata legislatura aveva avallato l'obiezione fiscale, ritenendo che il pagamento del tributo costituisse un ulteriore forma di vessazione sui cittadini, già penalizzati fortemente da un servizio sanitario scadente, dall'incidenza della corruzione politica e della generale «malasanità» denunciata in tutte le sedi.

Ribadisce pertanto la necessità che il Governo mantenga l'impegno di sanare l'ingiustizia creata con l'introduzione della famigerata tassa sul medico, indicando chiaramente le risorse finanziarie per far fronte alla restituzione del tributo, eventualmente operando i necessari tagli nei settori dove più evidenti sono gli sprechi. Rimane comunque la necessità di intervenire in modo strutturale per riorganizzare in modo razionale l'intero sistema sanitario.

Il senatore CARELLA, senza entrare nel merito del provvedimento, sottolinea che la questione centrale è costituita dall'esigenza che venga rispettato il principio della certezza del diritto, in modo tale che il cittadino non si trovi disorientato nei confronti delle istituzioni.

Auspica pertanto che il Governo assuma una decisione chiara e netta in merito al tributo che ha suscitato tante polemiche, in modo tale che il rapporto tra cittadini ed istituzioni sia ricondotto ai canoni del principio di legalità.

Il senatore MANARA sottolinea che, a suo avviso, le polemiche sul versamento della tassa per il medico siano state generate da una questione di carattere politico, ma al di là dei giudizi di valore sull'equità o meno della tassa, non si può fare a meno di evidenziare che la stessa ha avuto una valenza referendaria. La reazione del cittadino è stata suscitata dal fatto che nel momento in cui è stata istituita la tassa incombevano ulteriori pesanti balzelli che hanno alimentato un'atmosfera che si potrebbe definire di «terrorismo fiscale», la cui responsabilità va attribuita ai Governi Ciampi e prima ancora Amato. Un ulteriore motivo di risentimento da parte dell'opinione pubblica è da ricercarsi nelle vicende connesse agli scandali di tangentopoli e di farmacopoli.

Il senatore Manara non può non rilevare che il provvedimento in esame è fortemente contraddittorio e pertanto non può soddisfare la propria parte politica che in materia di versamento della quota per il medico di base ha sempre tenuto un atteggiamento chiaro e coerente.

Esprime pertanto forti perplessità circa la soluzione indicata nel comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, di rimandare la soluzione per la restituzione del tributo alle decisioni che verranno assunte in sede di legge finanziaria per il 1995.

Sottolinea tuttavia che non è possibile trascinare ulteriormente questa vicenda e pertanto auspica la pronta conversione del decreto-legge, al di là del giudizio di merito sulle soluzioni prospettate nello stesso che, come rilevato, non sono esenti da critiche.

La senatrice BETTONI BRANDANI osserva che il provvedimento in esame è fortemente contraddittorio e contribuisce ad alimentare l'incertezza giuridica, perpetuando un pasticcio normativo che si trascina ormai da troppo tempo. Va dato atto che la reazione dei cittadini di fronte all'ennesima vessazione trova le sue radici nel generale clima di disagio determinato da una serie di provvedimenti assolutamente impopolari in materia sanitaria varati già con il Governo Amato.

La situazione attuale vede pertanto da una parte dei cittadini ottemperanti nei confronti del versamento della quota e una fascia di cittadini che sono stati invece inadempienti: il provvedimento non deve offrire

soluzioni tali che penalizzino i primi, premiando gli altri, avallando peraltro le forme di disobbedienza e di protesta fiscale.

Non è infatti ammissibile, ad avviso della senatrice Bettoni Brandani, incoraggiare la protesta fiscale, sanando le situazioni di disobbedienza ad un preciso obbligo stabilito con legge statale, poichè ogni soluzione in tale senso farebbe venire meno il principio di legalità e di certezza del diritto.

Va pertanto ribadito che il tributo in oggetto, per quanto ingiusto, come denunciato anche dalla propria parte politica nella precedente legislatura, è previsto da una norma statale e pertanto va rispettato il relativo obbligo: occorre semmai, volendo in qualche modo riparare a tale ennesima vessazione per il cittadino, individuare con estrema chiarezza le modalità di copertura finanziaria per la eventuale restituzione delle somme.

Il senatore PEPE osserva che non si è mai chiaramente rilevato che il gettito per il versamento della quota per l'assistenza medica di base non va ai medici di medicina generale come dovrebbe, ma era stato destinato a ripianare i disavanzi delle regioni. Fatta tale necessaria premessa, il senatore Pepe ritiene che si può ammettere che lo Stato restituisca la somma versata a tale titolo, ma a tal fine non vanno individuate modalità di reperimento delle risorse ulteriormente penalizzanti per i cittadini, incidendo su altri settori nell'ambito del servizio sanitario.

Concorda quindi con la necessità di ribadire il valore etico oltre che giuridico di non penalizzare coloro che ottemperano agli obblighi di legge favorendo coloro che vi si sottraggono.

Il senatore BINAGHI osserva che la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge come modificato dalla Camera dei deputati sia fortemente contraddittoria con riferimento alla introduzione del termine «possono» anzichè «devono», come previsto nell'originario testo governativo.

Il senatore PETRUCCI rileva il proprio profondo disagio per il merito del provvedimento, che denuncia ampi profili di ambiguità oltrechè di incertezza. Ulteriori motivi di perplessità derivano dalla mancata definizione della copertura finanziaria nella prospettiva della restituzione delle somme introitate in seguito al versamento per la tassa sul medico. Tale motivo di critica è chiaramente emerso anche nel dibattito che si è svolto sul provvedimento in esame presso la Camera dei deputati, mettendo in evidenza lo stato di difficoltà da parte del Governo.

Il senatore Petrucci esprime la preoccupazione che il mancato gettito fiscale derivante dalla protesta dei cittadini inadempienti possa determinare ulteriori provvedimenti impopolari in materia sanitaria nel tentativo di reperire le occorrenti risorse finanziarie da parte delle regioni.

D'altra parte non si può fare a meno di rilevare che le dichiarazioni del ministro Costa sono spesso incerte e lasciano adito a forti dubbi circa i reali indirizzi di politica sanitaria del Governo.

Deplora pertanto la soluzione di rimandare il problema alle determinazioni che verranno assunte in sede di legge finanziaria per il 1995, nonchè il fatto che non vi sia chiarezza nella indicazione dei diversi mo-

delli di dichiarazione dei redditi, posto che è in tale sede che vanno trascritti gli estremi del versamento.

Il senatore Petrucci osserva peraltro che l'eventuale recupero delle somme attraverso la dichiarazione dei redditi comporterebbe un procedimento assai complesso e antieconomico.

Concludendo esprime forti perplessità sull'intero provvedimento in esame.

Poichè non ci sono altri interventi in sede di discussione generale il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 13 luglio alle ore 15,30 con all'ordine del giorno il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 541.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

11^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Interviene il ministro dell'ambiente Matteoli.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(199) GIOVANELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 199)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il relatore GIOVANELLI, precisando che l'intervento legislativo in esame non intende introdurre una deroga alla legge «Merli», ma è volto a definire un ambito di autonomia della legislazione regionale, ritira la propria firma all'emendamento 1.6 (nuovo testo) - sul quale dichiara di astenersi - e presenta l'emendamento 1.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6 (nuovo testo), sul quale mantengono la propria firma i senatori Ronchi e Carcarino.

Il senatore RONCHI dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.6 (nuovo testo).

Il senatore TERZI, pur condividendo la necessità di distinguere tra corpi idrici ricettori, si dichiara contrario all'emendamento 1.6 (nuovo testo).

Il senatore PINTO dichiara la propria astensione sull'emendamento 1.6 (nuovo testo); analoga dichiarazione di voto preannuncia per gli altri emendamenti, auspicando una celere approvazione del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6 (nuovo testo); indi accoglie l'emendamento 1.7.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2, stigmatizzando altresì l'assenza del rappresentante del Governo ed il fatto che la maggioranza non offra alcun fattivo contributo alla discussione.

Previo parere contrario del relatore GIOVANELLI, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 1-bis.0.1.

Il senatore TERZI interviene per precisare che l'azione di Governo necessita di un tempestivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di inquinamento idrico, evitando la creazione di normative transitorie destinate ad essere superate in breve tempo.

Previo parere favorevole del relatore GIOVANELLI, la Commissione accoglie l'emendamento 1-bis.0.1.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.5, mentre ritira l'emendamento 2.4.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 2.6.

Il senatore GRIPPALDI fa proprio l'emendamento 2.7 e lo illustra: il presidente BRAMBILLA lo dichiara però improponibile, per estraneità all'oggetto della discussione.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Sugli emendamenti all'articolo 2 si apre la discussione, nella quale il senatore RONCHI invita il relatore a riformulare l'emendamento 2.2, contemplando la pena alternativa dell'arresto: in tal caso ritirerebbe il proprio emendamento.

Il senatore PINTO ricorda il disposto dell'articolo 136 del Codice penale: il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, nel caso di adesione alla proposta di riformulazione testè avanzata, sarebbe tale da contemplare un'evidente sproporzione tra arresto irrogabile direttamente dal magistrato e conversione della pena pecuniaria laddove l'ammenda risulti non eseguita per insolvibilità del condannato.

Il senatore GRIPPALDI concorda con il senatore Pinto, invitando a ridurre l'entità dell'ammenda prevista nell'emendamento 2.2; si pronuncia altresì a favore di una migliore formulazione del testo.

Il relatore GIOVANELLI riformula l'emendamento 2.2 in un nuovo testo.

Il senatore GRIPPALDI propone il subemendamento 2.2/1, mentre il senatore RONCHI ritira l'emendamento 2.6 e - unitamente al senatore CARCARINO - aggiunge la propria firma alla riformulazione dell'emendamento 2.2.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario all'emendamento 2.5 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.1, mentre respinge il subemendamento 2.2/1.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, l'emendamento 2.2 (nuovo testo), nonché l'emendamento 2.3.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 2-bis.1, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 2-ter.1, sul quale il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole: trattandosi di unico emendamento soppressivo proposto ad un intero articolo, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, del Regolamento il Presidente pone ai voti il mantenimento dell'intero articolo 2-ter.

Favorevole al mantenimento si dichiara il senatore GRIPPALDI, mentre contrari si dicono i senatori RONCHI e MODOLO: questi ultimi aggiungono la loro firma all'emendamento 2-ter.1.

La Commissione, a parità di voti, respinge il mantenimento dell'articolo 2-ter.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Giovanelli a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 479, e sugli emendamenti accolti, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 199; gli conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, nonché ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(Seguito della discussione e rinvio)
(R046 003, C13ª, 0001ª)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 luglio.

Il senatore PINTO, rilevato preliminarmente come il processo di sviluppo non possa che subire dei condizionamenti orientati alla salvaguardia ambientale, si sofferma su alcune questioni concrete. Ritiene innanzitutto che il proposito di orientare l'azione del Ministero dell'am-

biente ad un'ottica di programmazione rischi di rimanere a livello di buone intenzioni, considerato che, anche al momento attuale, l'azione finisce per concentrarsi prevalentemente sull'emergenza. Uguali timori manifesta riguardo ai progettati snellimenti procedurali, ricordando come in proposito egli abbia presentato nella scorsa legislatura quattordici interrogazioni rimaste senza risposta.

Lamenta poi che, nell'ambito della relazione del Ministro, non venga dato il giusto rilievo alle problematiche delle aree protette. Al riguardo, ritiene che le comunità locali non abbiano sinora potuto svolgere il ruolo ad esse riconosciuto dalla legge-quadro: con riferimento al Parco del Cilento e del Vallo di Diano denuncia la grave frattura determinatasi con gli enti locali, consultati a norma di legge, ma del cui parere in materia di perimetrazioni non si è tenuto il dovuto conto. Anche le risorse finanziarie risultano insufficienti e sono attivabili in maniera inadeguata: ricorda ad esempio che la legge n. 394 del 1991 prevede la predisposizione di un piano da parte della Comunità del Parco, senza fornire neppure i mezzi per la sua stesura; nè la riserva di cui all'articolo 7 della medesima legge è stata fino ad ora minimamente attivata.

Avviandosi alla conclusione, riscontra nella relazione del Ministro la mancanza di qualsiasi riferimento alla politica ambientale comunitaria, nonchè al necessario collegamento fra ambiente ed urbanistica, e dichiara, infine, la propria volontà di attivare una collaborazione costruttiva, pur nella differenziazione di ruoli fra Governo e opposizione.

Il senatore DI BENEDETTO, pur condividendo l'orientamento improntato alla programmazione degli interventi di cui alle comunicazioni del Ministro, si sofferma sull'incapacità di spesa del Ministero dell'ambiente e sull'elevato livello dei residui che lo hanno sempre caratterizzato.

Si ricollega, quindi, ad alcune questioni specifiche: ritiene ineludibile l'accorpamento fisico del Ministero; mentre il Corpo forestale dello Stato potrebbe opportunamente essere trasferito al Ministero stesso, con competenze di polizia ambientale. Lamenta anch'egli che non si sia realizzata la priorità a favore dei comuni che si situano all'interno dei parchi prevista dall'articolo 7 della legge n. 394 del 1991.

Riferendosi, poi, ai problemi specifici della regione Abruzzo, ricorda come in essa il 57 per cento del territorio silvo-pastorale si collochi all'interno di aree protette, con cosenguenti gravi tensioni socio-economiche: ricorda, in particolare, una delibera della Comunità del parco che chiedeva un restringimento dell'area, finalizzata ad evitare interventi a pioggia, nonchè numerose autorizzazioni per le quali non si riesce ad attivare la prevista conferenza dei servizi (sollecita al riguardo l'intervento del Ministro).

In conclusione ritiene che si debba puntare ad una migliore delimitazione dei territori adibiti ad aree protette e che debba essere prevista la possibilità di rapide sostituzioni dei membri dei comitati di gestione, lamentando, anche, al riguardo, come il Ministro del passato Governo abbia provveduto a numerose nomine pochi giorni prima della scadenza del suo mandato. Richiama, infine, l'attenzione sul problema dei danni causati agli agricoltori ed agli allevatori dai lupi e dai cinghiali, ritenendo, fra l'altro, che la diffusione di quest'ultima specie non risponda ad esigenze di equilibrio naturalistico.

Il senatore **RONCHI**, rifacendosi all'ultimo intervento svolto, sottolinea come obiettivo istituzionale della Commissione dovrebbe essere la salvaguardia dell'ambiente; con riferimento alla comunicazione del Ministro ritiene, poi, che il concetto di sostenibilità dello sviluppo non sia antitetico con quello dell'accettazione di un limite allo sviluppo medesimo.

Si dice d'accordo con l'ipotesi dell'adozione di Testi Unici, anche se non si tratta certo di una novità (già il ministro Ruffolo ebbe una delega in proposito), nè si tratta di un lavoro semplice. Condivide anche l'obiettivo delle semplificazioni burocratiche, purchè essa non venga intesa come rinuncia alla salvaguardia dell'ambiente. Ritiene, poi, che le procedure della legge n. 305 del 1989 vadano riconsiderate, affrontando il duplice problema del coordinamento della spesa ambientale e del coordinamento di quest'ultima con la restante spesa pubblica. Prosegue sottolineando come occorra individuare nell'ambito dei piani precise priorità, che egli ritiene riconducibili, nell'ordine, ai rifiuti, alle acque, all'inquinamento atmosferico e alla valutazione di impatto ambientale; lo stesso ordine di priorità dovrebbe essere seguito nell'adozione di Testi Unici.

Con diretto riferimento alla comunicazione del Ministro chiede, poi, perchè egli ritenga non applicabile la legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per l'ambiente che, ove non attuata, lascerebbe senza risposta l'esito referendario, creando un vuoto nel settore dei controlli ambientali. Chiede, inoltre, perchè egli si sia dichiarato favorevole all'Alta velocità - materia non di sua competenza, se non per un'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale - e riscontra, conclusivamente un eccesso di preoccupazioni industrialiste nelle linee programmatiche esposte.

Il senatore **COZZOLINO**, si dice favorevole agli orientamenti manifestati dal Ministro nelle sue comunicazioni del 5 luglio scorso, di cui ha apprezzato la profondità di analisi e la chiarezza di intenti; in particolare, gli sembra importante il collegamento che ci si propone di instaurare fra politica ambientale e creazione di posti di lavoro.

Si sofferma, poi, sui problemi del Golfo di Napoli e del Bacino del Sarno: si tratta di aree dichiarate a rischio e caratterizzate da una economia fondata principalmente sulla pesca e sull'agricoltura, in cui particolarmente positivo può essere l'impatto di una politica ambientale orientata anche alla creazione di nuova occupazione.

Il presidente **BRAMBILLA**, considerato il concomitante inizio dei lavori in Assemblea, avverte che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (479), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «anche in senso restrittivo», con le seguenti: «solo nel caso non convogliano in maniera prevalente o esclusiva scarichi provenienti da insediamenti produttivi, secondo il disposto della delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981».

1.6 (nuovo testo)

IL RELATORE, RONCHI, CARCARINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche in senso meno restrittivo».

1.7

IL RELATORE

Art. 1-bis.

Sopprimere l'articolo 1-bis.

1-bis.1

CARCARINO

Al comma 1, nel numero 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come novellato, dopo le parole: «fissati dalle» inserire le seguenti: «tabelle allegate alla presente legge, nonchè da quelli eventuali fissati dalle».

1-bis.2

CARCARINO

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui allegato 1 della delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, non sono ammesse deroghe in senso più permissivo rispetto ai limiti tabellari della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni».

1-bis.0.1

RONCHI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

“1. Gli importi minimo e massimo dell'ammenda prevista dal primo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aumentati, rispettivamente, a due e a dodici milioni di lire.”».

2.4

CARCARINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il terzo comma dell'articolo 21, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, è sostituito dai seguenti:

“Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 70 milioni. L'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge per i parametri di natura tossica, persistente o bioaccumulabile, di cui all'allegato 1 della delibera del Comitato interministeriale del 10 dicembre 1980, è punita con l'arresto da due mesi a due anni, o con l'ammenda da a lire 5 milioni a lire 50 milioni”».

2.6

RONCHI

Al comma 1, nel primo capoverso del richiamato comma terzo dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire le parole da: «è punita» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «è punita sempre con la pena dell'arresto nonchè con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni. La condanna comporta la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

2.5

CARCARINO

Al comma 1, nel primo capoverso del richiamato comma terzo dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 12 milioni» con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso del richiamato comma terzo dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con il seguente:

«In deroga alla previsione di cui al terzo comma del presente articolo, per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, si applica la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Si applica l'ammenda da lire 30 milioni a lire 300 milioni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.»

2.2

IL RELATORE

All'emendamento 2.2 (nuovo testo) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

2.2/1

GRIPPALDI, NAPOLI

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso del richiamato comma terzo dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con il seguente:

«In deroga alla previsione di cui al terzo comma del presente articolo, per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, si applica la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 mi-

lioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.».

2.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nel terzo capoverso del richiamato comma terzo dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 12 milioni» con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Sono autorizzate negli stessi termini la sansa vergine ed i reflui derivanti da industrie di trasformazione del pesce"».

2.7

CUSUMANO

Art. 2-bis.

Al comma 1, nell'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come novellato, sostituire le parole: «da lire 1 milione a lire 12 milioni» con le seguenti: «da lire 3 milioni a lire 30 milioni».

2-bis.1

IL RELATORE

Art. 2-ter.

Sopprimere l'articolo 2-ter.

2-ter.

CARCARINO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

Presidenza del Presidente

Marco TARADASH

La seduta inizia alle ore 16.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(R033 004, B60*, 0010*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa radiotelevisiva a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO:

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(R048 000, B60*, 0001*)

Il Presidente Marco TARADASH dà conto della seguente lettera pervenutagli da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Giuseppe Tatarella:

Roma, 12 luglio 1994

Caro Taradash,

affido alla comprensione Tua e dei colleghi della Commissione di vigilanza Rai la richiesta di rinviare la mia audizione alla prossima settimana in quanto quest'oggi, per motivi legati alla mia attività di vicepresidente del Consiglio, sono chiamato a svolgere funzioni che rendono difficile la partecipazione all'incontro in commissione.

Pertanto prego Te e la Commissione di rinviare l'audizione alla prossima settimana.

Grato per la comprensione, porgo cordiali saluti.

Fa quindi presente che il Ministro, in un successivo colloquio telefonico, gli ha rappresentato la natura degli impegni richiamati nella let-

tera. La Commissione non può pertanto che prendere atto di tale impedimento, sia pure con rammarico. Per tale ragione, rinvia l'audizione prevista per oggi ad altra seduta, da tenersi nella settimana successiva secondo il calendario che sarà deliberato dall'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, convocato per oggi.

*ESAME DI UN ATTO DI INDIRIZZO DI INIZIATIVA FOLLONI ED ALTRI
(A007 000, B60°, 0008°)*

Il Presidente Marco TARADASH ritiene che, a termini di regolamento, il punto all'ordine del giorno all'esame della Commissione renda opportuna la presenza di un rappresentante del Governo e che pertanto sarebbe preferibile il rinvio della discussione.

Il deputato Mauro PAISSAN, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, risultando al momento assente, in una giornata densa di impegni parlamentari, la maggior parte dei componenti la Commissione, la presente discussione debba essere senz'altro rinviata.

Dopo che i deputati Rosy BINDI, Gualberto NICCOLINI ed il senatore Antonella BAIOLETTI, a nome dei rispettivi Gruppi, hanno manifestato consenso con il collega Paissan, il Presidente Marco TARADASH rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina, per l'interno Lo Jucco, per il tesoro Mongiello e per le finanze Trevisanato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni al testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore ZACCAGNA, ricordate le osservazioni espresse dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, precisa che occorre valutare quale decisione assumere circa le modifiche della Camera agli articoli 18 e 19. Sarebbe poi opportuno ribadire l'invito al Governo a non utilizzare più a fini di copertura i fondi di cui alla legge n. 845 del 1978: se si tratta di contributi richiesti ai datori di lavoro, che non vengono più utilizzati per le finalità originarie, si potrebbero abolire, diminuendo il costo del lavoro. Si potrebbe infine prendere atto che il rinvio, di cui all'articolo 10, comma 6, alla gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, non ha finalità di copertura, ma solo di definizione del trattamento contabile delle relative somme.

Quanto infine agli emendamenti trasmessi, presentano profili di carenza di copertura i seguenti: 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.0.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 14.4, 14.5 e 14.6.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere contrario del Tesoro per mancanza di copertura finanziaria per i seguenti emendamenti: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 16.1 e 16.2. Esprime invece parere favorevole sugli altri emendamenti

Il senatore CURTO chiede chiarimenti circa la mancanza di copertura finanziaria per gli emendamenti 5.6 e 5.8 in ordine ai quali recentemente il Governo ha manifestato il proprio impegno a sostenere le misure ivi previste, destinate a circa 1.500 lavoratori dell'area della provincia di Brindisi.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che gli emendamenti 5.6 e 5.8 comportano oneri non quantificati nè coperti derivanti dal differimento dei termini per l'erogazione del trattamento di mobilità.

Il relatore ZACCAGNA chiede al rappresentante del Governo di chiarire la sua posizione in merito agli articoli 18 e 19.

Il sottosegretario MONGIELLO precisa che il decreto-legge all'esame del Senato ricomprende anche le imprese di prima trasformazione alimentare, ciò che si desume anche dal fatto che, laddove esso prevede l'ulteriore proroga degli sgravi per il periodo dicembre 1993-giugno 1994, considera, ai fini della copertura finanziaria per le retribuzioni del mese di dicembre e per la tredicesima mensilità, un monte-ore retributivo proporzionale a quello relativo al successivo semestre gennaio-giugno. Dalla relazione tecnica relativa all'articolo 19 si evince, tra l'altro, che il monte-ore retributivo considerato per il mese di dicembre e per la tredicesima mensilità è di 4.611 miliardi - equivalente a due mensilità - che rappresenta esattamente un terzo di quello relativo al successivo semestre - 13.833 miliardi per sei mensilità.

Il senatore CURTO fa presente che non intende intralciare il proseguimento dell'*iter* del disegno di legge in esame e pertanto ritiene sufficiente un impegno del Governo a regolamentare in una sede successiva la materia degli emendamenti 5.6 e 5.8.

Il sottosegretario MONGIELLO fornisce assicurazioni al riguardo.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con osservazioni sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti indicati dal rappresentante del Governo, ad eccezione di quelli 5.6 e 5.8.

(471) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il senatore CURTO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge su una delle cui precedenti versioni la Commissione aveva già espresso un parere di nulla-osta in data 27 gennaio 1994. Si tratta comunque di autorizzare 20 miliardi per il 1993 in relazione alla legge sul credito peschereccio, con copertura sul fondo centrale appositamente in essere per tale finalità. La stessa Commissione bilancio della Camera, in prima lettura, ha espresso un parere favorevole, anche in riferimento alle modifiche apportate da quel ramo del Parlamento. Non sembrano peraltro esservi problemi. Si può chiedere tuttavia al Tesoro informazioni sull'ammontare delle disponibilità in essere sul fondo usato a copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Tesoro sul provvedimento. Relativamente poi all'esplicita richiesta del relatore circa l'ammontare delle disponibilità in essere sul fondo utilizzato per la copertura, fa presente che le risorse ammontano a 158,2 miliardi di lire.

(524) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CURTO, il quale osserva che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, in materia di alluvioni. Per quanto di competenza si deve osservare che l'articolo 4 prevede interventi della Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di mutui. All'onere si fa fronte con il fondo speciale in conto capitale del Ministero del tesoro: in merito si deve osservare innanzi tutto che sarebbe opportuno un chiarimento del motivo per cui l'onere passa da 186 miliardi nel 1995 a 110 miliardi negli anni successivi. Trattandosi di una rata ammortamento mutui, essa dovrebbe essere costante nel tempo e non decrescente dopo il primo anno. Quanto alla copertura, si deve notare che il citato fondo speciale non prevede una quota per ammortamento mutui. Pertanto l'utilizzo del fondo in questione non dovrebbe eccedere il terzo anno di esercizio iscritto in bilancio, per poter essere considerato congruo, rispetto all'accantonamento iscritto nel fondo speciale.

L'articolo 7 inoltre prevede contributi anche per mutui: anche in tal caso occorre tener presente che la fonte utilizzata a copertura non ha carattere costante nel tempo. Tale fonte poi è tratta dai maggiori introiti affluiti al fondo centrale di garanzia per le autostrade: il Tesoro dovrebbe quindi chiarire quale sia l'ammontare previsto di dette entrate per l'anno 1994, al fine di valutare la congruità della copertura.

L'articolo 10 esclude dai controlli preventivi della Corte dei conti la gestione del Servizio nazionale di protezione civile: essendo recentemente variato il sistema di controllo della Corte dei conti, occorre chiedersi se tale norma non sia ormai divenuta superflua. Nel caso invece in cui tale norma si discostasse dal nuovo sistema di controlli, occorrerebbe valutarne la ragionevolezza.

Quanto infine alla clausola di copertura, si deve far presente che molte coperture vengono operate su residui di capitoli dell'esercizio precedente: tuttavia, trattandosi di utilizzazioni che risalgono a precedenti decreti-legge, che utilizzavano, a fini di copertura, voci di fondo speciale, tale fonte può ritenersi idonea, anche se l'utilizzazione del capitolo 7705 del Ministero dell'ambiente non dovrebbe essere operata su residui con contemporanea riduzione di un'autorizzazione di spesa.

Conclusivamente è da esaminare la questione relativa all'articolo 4 ed avere chiarimenti circa le entrate del fondo centrale di garanzia per le autostrade.

In data 8 luglio 1994 sono stati trasmessi emendamenti governativi. Premesso che tali emendamenti sono privi di relazione tecnica, si deve far presente che quello 12.0.1 verte in tema di trattamento giuridico di personale, senza quantificare il relativo onere ed operando un mero rinvio per la sua copertura. Quello 12.0.3 consente trasferimento di personale dalla Regione Toscana al Ministero dei lavori pubblici, senza quantificare nè coprire l'onere. Quello 12.0.4 proroga rapporti di lavoro a tempo determinato, operando un generico rinvio ai capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, senza quantificare l'onere. L'emendamento 12.0.7, infine, consente di utilizzare personale da parte del Ministero dei lavori pubblici, aprendo per tal via la possibilità a richieste di future immissioni in ruolo. Su tutti gli emendamenti citati sussistono quindi problemi.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il nuovo testo dell'articolo 4, relativo ai mutui da assumersi con la Cassa depositi e prestiti da parte degli enti locali, pur limitando l'onere a carico del bilancio statale a quello risultante dal concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento per tutti i mutui, comporterà l'effettuazione di una pluralità di adempimenti che necessariamente richiederanno tempi tecnici di attuazione superiori a quelli che le finalità del provvedimento in esame richiedono. Osserva comunque che l'onere di cui all'articolo 4 trova riscontro in apposito emendamento approvato dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge finanziaria 1994 e diretto ad assicurare la copertura finanziaria di un altro emendamento, avente le medesime finalità e contenuti della disposizione in questione, presentato presso la medesima Camera in sede di esame del decreto-legge n. 401 del 1993, decaduto e successivamente reiterato con quello attualmente in esame. Pertanto, l'osservazione del relatore risulta avere rilievo solo formalistico. Circa poi la quantificazione dell'onere per le rate di ammortamento mutui - che passa da lire 186 miliardi nel 1995 a lire 110 miliardi negli anni successivi - fa presente, così come già evidenziato nella relazione tecnica, che la rata di scadenza del 1995 è maggiorata di 76 miliardi per far fronte agli interessi di preammortamento delle somme erogate nel corso del 1994.

In ordine alla richiesta di chiarimenti circa l'ammontare previsto per l'anno 1994 dei maggiori introiti del Fondo centrale di garanzia per

le autostrade, informa che la situazione del conto corrente di Tesoreria del citato fondo alla data del 31 marzo scorso presentava un saldo attivo di 477,425 miliardi.

In merito all'utilizzazione, di cui all'articolo 11, per lire 52 miliardi delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, fa notare che essa viene effettuata con la contemporanea riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 305 del 1989, in quanto si tratta di risorse originariamente destinate ad altre finalità che non sono andate in economia perchè l'articolo 46 del decreto-legge n. 414 del 1994 ha disposto il loro mantenimento in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

Interviene poi sull'articolo 10, che assoggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti gli interventi di protezione civile effettuati ai sensi della legge n. 225 del 1992, per far notare che esso ha avuto origine in sede di esame parlamentare di uno dei precedenti decreti-legge decaduti e, comunque, prima della pubblicazione della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante riforma del sistema dei controlli della Corte dei conti. La finalità della norma in questione non era quella di escludere dal controllo preventivo della Corte dei conti i singoli provvedimenti amministrativi, quanto quella di assoggettare a consuntivo l'intera gestione dei vari interventi di protezione civile, in specie di quelli a fronte dei quali sono stati adottati provvedimenti urgenti o in deroga alle disposizioni legislative vigenti.

Svolge infine alcune osservazioni in merito ai quesiti sollevati dal relatore sugli emendamenti governativi. Sull'emendamento 12.0.1 fa presente che nella relazione tecnica predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici si mette in evidenza che la copertura finanziaria dell'onere relativo alle dotazioni organiche delle autorità di bacino di rilievo nazionale è determinata dall'articolo 12, comma 8-*quater* della legge 4 dicembre 1993, n. 493 in lire 500 milioni per il 1993, lire 2.500 milioni per il 1994 e lire 7.500 milioni per il 1995. Tuttavia, tenuto conto dei tempi tecnici per espletare i concorsi, dette dotazioni organiche potranno essere effettivamente coperte solo nel 1995, mentre per l'anno 1994 le assunzioni previste tengono conto dei limiti di copertura finanziaria. Inoltre il trattamento economico del personale dipendente, allineato a quello del personale degli enti locali, non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla citata legge n. 493.

Circa l'emendamento 12.0.3, osserva che il previsto trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici del personale della Regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto il relativo passaggio è consentito nei limiti delle dotazioni organiche dello stesso Ministero con riduzione dell'organico dell'amministrazione di provenienza. L'onere relativo all'emendamento 12.0.4, relativo alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, viene posto a carico delle disponibilità dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, così come peraltro già previsto dal quinto comma dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993.

In merito all'emendamento 12.0.7 osserva che, tenuto conto dell'avvenuta soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria con decorrenza dal 31 dicembre 1993, la disposizione in questione consente, in at-

tesa del Regolamento di cui all'articolo 1 della legge n. 520 del 1993, alle amministrazioni statali e regionali destinatarie delle attività svolte dai citati consorzi di subentrare immediatamente agli stessi, avvalendosi nel frattempo delle unità di personale avente diritto al trasferimento nei ruoli statali e regionali - circa 60 unità allo Stato e 30 unità alle Regioni - senza per questo che si costituisca un precedente per possibili richieste di future immissioni in ruolo.

Il senatore CHERCHI chiede di acquisire le relazioni tecniche cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo nelle osservazioni fornite alla Commissione.

Il sottosegretario AIMONE PRINA dichiara di aver predisposto per ciascun emendamento la corrispondente relazione tecnica.

Il presidente GRILLO, pur rilevando come le spiegazioni del rappresentante del Governo abbiano esaurientemente trattato i problemi sollevati dal relatore, ritiene che allo stato rimanga irrisolta la questione relativa all'articolo 4, in quanto è condivisibile la preoccupazione del relatore che le spese in conto capitale non vengano trasformate in limiti di impegno.

Su proposta del rappresentante del Governo, la Sottocommissione concorda nel rinviare l'esame del provvedimento.

(429) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore CURTO fa presente che il sottosegretario per il Tesoro aveva concordato con i rilievi mossi dal relatore sulla mancata previsione della rilevazione dei carichi di lavoro per i comuni con meno di 5000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 1, ritenendo opportuno emendare il testo, richiamando l'obbligo dell'espletamento delle procedure previste nel decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di mobilità per gli enti locali.

Quanto ai rilievi sulla portata del comma 2 dell'articolo 1 che evita l'applicazione della norma che consente il mantenimento in servizio fino a 67 anni, il Governo ha osservato che gli oneri dovrebbero essere estremamente contenuti, sia per il limitato numero di destinatari, sia perchè la norma è rivolta esclusivamente al personale degli enti locali dissestati, sia inoltre perchè la prosecuzione del rapporto di lavoro è prevista come facoltà e non come un obbligo. Resta comunque il fatto che non si prevede copertura per gli eventuali oneri, sebbene di importo presumibilmente limitato.

Il rappresentante del Governo aveva inoltre valutato l'opportunità di emendare l'articolo 2, comma 11-ter, nel senso di evitare la completa liberalizzazione delle assunzioni delle Camere di commercio prima della verifica dei carichi di lavoro e della rideterminazione delle dotazioni organiche.

Rimangono le perplessità destinate dall'emendamento 2.0.3, in quanto l'estensione della facoltà di assunzione non trova copertura finanziaria, fattispecie condivisa dal rappresentante del Governo. Quanto all'emendamento 1.0.3, rimane da chiarire su quale capitolo esso debba trovare copertura, atteso che il capitolo 1549 indicato nell'emendamento non figura nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Anche gli emendamenti a firma Villone e De Martino, aventi carattere derogatorio rispetto alla legge n. 537 del 1993, comportano possibili oneri finanziari.

Conclusivamente si potrebbe condizionare il parere alla modifica dell'articolo 2, comma 1, al fine di prescrivere, prima di dar corso a nuove assunzioni, di dare attuazione all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di mobilità e alla dilazione della liberalizzazione delle assunzioni delle Camere di commercio (art. 2, comma 11-ter), solo dopo le verifiche dei carichi di lavoro e la rideterminazione delle dotazioni organiche.

Il parere potrebbe inoltre essere contrario sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 2.0.3 e per quelli a firma Villone e De Martino.

Il sottosegretario LO JUCCO fa presente che con decreto del Ministro del tesoro sono state effettuate riassegnazioni di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1994, da riferirsi sia al bilancio di competenza, sia di cassa. In particolare, fa notare che il capitolo 1549 in ordine a «Spese per l'attività di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali», che nella precedente seduta aveva sollevato alcune perplessità da parte del relatore, in quanto non figurava nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è stato quantificato in lire 97,447 miliardi .

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il presidente GRILLO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge che, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, prevede all'articolo 5 un onere di 2 miliardi per il 1994 per l'anticipazione delle spese per le misure di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia. La copertura non presenta problemi. L'articolo 6 poi presentava delle questioni, tant'è che la Commissione bilancio della Camera aveva espresso una condizione: esso comunque è stato soppresso. Conclude proponendo di trasmettere un parere favorevole.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

(542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore GRILLO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge che sostanzialmente, per gli aspetti di competenza della Commissione, sospende la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei mercati. Come ha rilevato la Commissione bilancio della Camera dei deputati, tale sospensione a tempo indeterminato rappresenta un'anomalia da sanare, in quanto equivale ad una minore entrata certa per l'erario, anche se formalmente, in relazione alla previsione di bilancio, non necessita di copertura. A questo ragionamento della Camera si può aggiungere che la copertura non è richiesta perchè ci si trova di fronte ad uno dei casi in cui il bilancio, più che a legislazione vigente, è costruito a legislazione invariata. La Commissione è chiamata a decidere se ripetere o meno questa osservazione della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole con la suddetta osservazione.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alle Commissioni riunite 5^a e 6^a:

(568) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA delle elezioni e delle immunità parlamentari

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 14,30

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Reclamo del signor Rodolfo Marusi Guareschi per l'Associazione politica Rinnovamento.
- Verifica delle elezioni della Regione Abruzzi.
- Verifica delle elezioni della regione Friuli-Venezia Giulia.
- Verifica delle elezioni della regione Sardegna.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE (5ª - Programmazione economica, bilancio) (6ª - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 18

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni (542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato (557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (558) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (565) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 324, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda (494).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
- MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).
- BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).
- PREVOSTO ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana (n. 180).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (456).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (425).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

III. Esame del disegno di legge:

- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, rese nella seduta del 23 giugno, in ordine agli indirizzi e alle prospettive della politica della Giustizia.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico (543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (496).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato (557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonchè di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni (542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (558) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (493).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto (431).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche (483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. - Norme per la chiusura al traffico pesante della strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli (404) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno 1994*).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. (336).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (495).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).
- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (495).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (565) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- SALVATO e CARCARINO. - Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» (124).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei

servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (520).

II. Esame del seguente documento:

- ALÒ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» (*Doc. XXII, n. 1*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della sanità, rese nelle sedute del 22 giugno e del 6 luglio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 luglio 1994, ore 15

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha tenuto nella seduta del 5 luglio 1994.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (524) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).